



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2011
COM(2011) 625 definitivo

2011/0280 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune**

{SEC(2011) 1153}
{SEC(2011) 1154}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta della Commissione relativa al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 (proposta di quadro finanziario pluriennale)¹ delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020, insieme ad una valutazione di impatto degli scenari alternativi per l'evoluzione di tale politica.

Le presenti proposte di riforma si basano sulla comunicazione "La PAC verso il 2020"² nella quale si illustravano le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire gli obiettivi precipi della PAC, ossia: 1) una produzione alimentare sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio. Gli orientamenti di riforma contenuti nella comunicazione godono oggi di un ampio sostegno, scaturito sia dal dibattito interistituzionale³ che dalla consultazione delle parti interessate realizzata nell'ambito della valutazione d'impatto.

Un tratto comune scaturito durante questo processo è la necessità di promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e delle zone rurali dell'UE in linea con la strategia Europa 2020, mantenendo la struttura della PAC ancorata a due pilastri che fanno uso di strumenti complementari per perseguire gli stessi obiettivi. Il primo pilastro comprende i pagamenti diretti e le misure di mercato, che offrono un sostegno annuo di base al reddito degli agricoltori dell'UE e un sostegno in caso di particolari turbative del mercato, mentre il secondo pilastro comprende lo sviluppo rurale, nell'ambito del quale gli Stati membri possono elaborare e cofinanziare programmi pluriennali all'interno di un quadro comune⁴.

Attraverso le varie riforme realizzate, la PAC è riuscita a orientare maggiormente l'attività agricola al mercato sostenendo nel contempo il reddito dei produttori, a inglobare maggiormente gli aspetti ambientali e a rafforzare il sostegno allo sviluppo rurale in quanto politica integrata a favore dello sviluppo delle zone rurali in tutta l'Unione. Tuttavia, dal medesimo processo di riforma sono scaturite, da un lato, l'esigenza di una migliore ripartizione del sostegno tra gli Stati membri e al loro interno e, dall'altro, la richiesta di misure più mirate per far fronte alle sfide ambientali e a un'accresciuta volatilità del mercato.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un bilancio per la strategia Europa 2020*, COM(2011) 500 definitivo del 29.6.2011.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio*, COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

³ Cfr. in particolare la risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011, 2011/2015(INI), e le conclusioni della presidenza del 18 marzo 2011.

⁴ L'attuale quadro legislativo comprende i regolamenti del Consiglio (CE) n. 73/2009 (pagamenti diretti), (CE) n. 1234/2007 (strumenti di mercato), (CE) n. 1698/2005 (sviluppo rurale) e (CE) n. 1290/2005 (finanziamento).

In passato le riforme, che rispondevano principalmente a spinte endogene, dagli enormi accumuli di eccedenze alle emergenze in fatto di sicurezza alimentare, sono state adottate nell'interesse dell'UE sia sul fronte interno che internazionale. Oggi, invece, la maggior parte delle problematiche è dettata da fattori esterni all'agricoltura e richiede quindi una risposta politica più ampia.

Secondo le previsioni, la pressione sui redditi agricoli proseguirà: gli agricoltori affrontano infatti rischi maggiori, la produttività rallenta e il margine si riduce a causa dell'aumento dei prezzi dei mezzi di produzione. Il sostegno al reddito deve quindi essere mantenuto e occorre rafforzare gli strumenti che permettono una migliore gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza. Un'agricoltura forte è vitale per l'intero comparto agroindustriale dell'Unione e per la sicurezza alimentare globale.

Nel contempo, è necessario che l'agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate dall'agenda Europa 2020. La gestione del territorio è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto conto. Sarà anche fondamentale sfruttare al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una crescita inclusiva e a una maggiore coesione.

Questa riforma accelera il processo volto a inglobare nella PAC gli aspetti ambientali, introducendo una forte componente di inverdimento nel primo pilastro affinché tutti gli agricoltori dell'Unione europea che ricevono il sostegno vadano oltre gli obblighi di condizionalità e svolgano quotidianamente un'azione benefica per il clima e per l'ambiente. D'ora in poi il 30% dei pagamenti diretti sarà collegato all'inverdimento, il che garantirà che tutte le aziende svolgano un'azione benefica per il clima e l'ambiente attraverso la ritenzione del carbonio nel suolo e il mantenimento degli habitat erbosi presenti nel pascolo permanente, la protezione delle acque e degli habitat attraverso l'istituzione di aree di interesse ecologico e il miglioramento della resilienza dei suoli e degli ecosistemi con la diversificazione delle colture. Ne risulterà rafforzata la capacità dei terreni e degli ecosistemi naturali di contribuire al conseguimento dei principali obiettivi unionali in fatto di biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici. La condizionalità rimarrà alla base dei pagamenti diretti e sarà ancor più incentrata sulla protezione delle zone umide e dei terreni ricchi di carbonio, ma sarà anche resa più agile attraverso la riduzione degli oneri amministrativi. La Commissione ha intenzione di introdurre nell'ambito della condizionalità anche il rispetto delle direttive quadro sulle acque quando tutti gli Stati membri le avranno recepite appieno, in particolare stabilendo obblighi chiari per gli agricoltori. Anche nell'ambito dello sviluppo rurale la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima diventano obiettivi prioritari attraverso il ripristino, la salvaguardia e il potenziamento degli ecosistemi e la promozione di pratiche agricole che usano le risorse in modo efficiente nonché di un'agricoltura a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima. La politica di sviluppo rurale consentirà di contribuire in modo significativo alla completa attuazione delle direttive Natura 2000 e delle direttive quadro sulle acque e alla realizzazione della strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2020.

La PAC del futuro non si limiterà quindi ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Proprio in questo consiste il valore aggiunto unionale di una politica veramente comune, che

fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali.

Nella proposta di quadro finanziario pluriennale si prevede di conservare l'attuale struttura a due pilastri della PAC, con una dotazione finanziaria per ciascun pilastro invariata, in termini nominali, ai livelli del 2013 e fermamente orientata al conseguimento di risultati nell'ambito delle principali priorità perseguite dall'Unione. I pagamenti diretti saranno destinati a promuovere la sostenibilità della produzione, mediante l'allocazione del 30% della dotazione finanziaria a misure obbligatorie a favore del clima e dell'ambiente. È prevista una convergenza progressiva dei livelli dei pagamenti e una limitazione progressiva dei pagamenti concessi ai grandi beneficiari. Lo sviluppo rurale dovrebbe essere inserito in un quadro strategico comune insieme agli altri fondi dell'UE a gestione concorrente, nell'ambito di un approccio maggiormente orientato ai risultati e subordinato al rispetto di condizioni stabilite ex ante e rese più chiare. Infine, per quanto riguarda le misure di mercato, il finanziamento della PAC dovrà essere rafforzato attraverso due strumenti al di fuori del quadro finanziario pluriennale: 1) una riserva di emergenza per far fronte alle situazioni di crisi e 2) l'ampliamento della portata del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Su questa base, i seguenti regolamenti recano gli elementi fondanti del quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento "pagamenti diretti"),
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento "OCM unica"),
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (regolamento "sviluppo rurale"),
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale),
- proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,
- proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013,
- proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.

Il regolamento sullo sviluppo rurale si basa sulla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, recante norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno di un quadro strategico comune⁵. Seguirà un regolamento sul programma a favore degli indigenti, il cui finanziamento rientra ora in un'altra rubrica del QFP.

Sono inoltre in preparazione nuove norme sulla pubblicazione di informazioni sui beneficiari, tenendo conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per cercare il modo più consono di conciliare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali col principio della trasparenza.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Sulla scorta della valutazione dell'attuale quadro politico e dell'analisi delle sfide e delle esigenze future, la valutazione di impatto esamina e mette a confronto l'impatto di tre scenari alternativi. Questo è il frutto di un lungo processo iniziato nell'aprile del 2010 e guidato da un gruppo interservizi che ha condotto un'approfondita analisi quantitativa e qualitativa, comprensiva di uno scenario di riferimento sotto forma di proiezioni a medio termine relative ai mercati agricoli e al reddito fino al 2020 e recante una modellazione dell'impatto dei diversi scenari sull'economia del settore.

I tre scenari sviluppati nella valutazione d'impatto sono: 1) uno scenario di aggiustamento che mantiene invariato l'attuale quadro politico affrontandone le lacune più evidenti, come la ripartizione degli aiuti diretti; 2) uno scenario di integrazione, che comporta importanti cambiamenti strategici sotto forma di un rafforzamento dei pagamenti diretti, resi più mirati e più "verdi", di un maggiore orientamento strategico della politica di sviluppo rurale, più strettamente coordinata con le altre politiche dell'UE, e sotto forma di un ampliamento della base giuridica che permette di estendere la portata della cooperazione tra i produttori; 3) uno scenario di riorientamento, nel quale la politica viene focalizzata esclusivamente sull'ambiente e che prevede la progressiva eliminazione dei pagamenti diretti. Quest'ultimo scenario poggia sull'ipotesi che la capacità produttiva può essere mantenuta senza bisogno di sostegno e che le esigenze socioeconomiche delle zone rurali possono essere soddisfatte attraverso altre politiche.

Nel contesto della crisi economica e della pressione cui sono sottoposte le finanze pubbliche – problemi a cui l'Unione ha dato una risposta con la strategia Europa 2020 e la proposta di quadro finanziario pluriennale – i tre scenari sopra descritti si differenziano per il peso che attribuiscono a ciascuno dei tre obiettivi strategici della futura PAC, la quale mira ad un'agricoltura più competitiva e sostenibile condotta in zone rurali vivaci. Per un maggiore coordinamento con la strategia Europa 2020, soprattutto in termini di efficienza delle risorse, sarà sempre più importante migliorare la produttività dell'agricoltura attraverso la ricerca, il trasferimento di conoscenze e la promozione della cooperazione e dell'innovazione (anche attraverso un partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, COM(2011) 615 del 6.10.2011.

dell'agricoltura). Anche se la politica agricola dell'Unione è uscita ormai da un contesto distorsivo degli scambi, ci si aspetta che il settore subirà pressioni supplementari connesse a un'ulteriore liberalizzazione, in particolare nell'ambito dell'agenda di Doha o degli accordi di libero scambio con i paesi del Mercosur.

I tre scenari sopra descritti sono stati elaborati tenendo conto delle preferenze scaturite dalla consultazione condotta nell'ambito della valutazione d'impatto. Le parti interessate erano state invitate a trasmettere contributi tra il 23 novembre 2010 e il 25 gennaio 2011 e quindi è stato organizzato un comitato consultivo il 12 gennaio 2011. Passiamo a riepilogare i punti principali emersi⁶:

- si constata un ampio consenso tra le parti interessate sulla necessità di una PAC forte, basata su una struttura a due pilastri per affrontare le sfide della sicurezza alimentare, di una gestione sostenibile delle risorse naturali e dello sviluppo territoriale,
- la maggior parte dei partecipanti sostiene che la PAC debba contribuire a stabilizzare i mercati e i prezzi,
- le opinioni delle parti interessate divergono sull'orientamento del sostegno (in particolare sulla redistribuzione degli aiuti diretti e sul livellamento dei pagamenti),
- c'è accordo sul ruolo decisivo di entrambi i pilastri nel rafforzare l'azione per il clima e migliorare le prestazioni ambientali a vantaggio dell'intera società dell'Unione. Mentre molti agricoltori ritengono che questo già avvenga oggi, il pubblico più ampio è del parere che i pagamenti del primo pilastro possano essere usati con maggiore efficacia,
- gli autori delle risposte desiderano che lo sviluppo e la crescita futuri coinvolgano tutte le zone dell'Unione, comprese le zone svantaggiate,
- molte risposte sottolineano l'interconnessione della PAC con altre politiche come l'ambiente, la salute, la politica commerciale e lo sviluppo,
- i possibili modi indicati per allineare la PAC alla strategia Europa 2020 sono l'innovazione, lo sviluppo di imprese competitive e la prestazione di servizi pubblici ai cittadini dell'Unione.

La valutazione d'impatto ha quindi messo a confronto i tre scenari alternativi.

Lo scenario di riorientamento permetterebbe di accelerare l'adeguamento strutturale del settore agricolo trasferendo la produzione verso le zone più efficienti sotto il profilo dei costi e verso i settori più redditizi. Aumentando notevolmente i finanziamenti a favore dell'ambiente, aumenterebbero però anche i rischi per il settore data la limitatezza del margine di intervento sul mercato. Inoltre i costi sociali e ambientali sarebbero ingenti, perché le zone meno competitive subirebbero, oltre a notevoli perdite di reddito, anche gli effetti del degrado ambientale perché verrebbe a mancare l'effetto leva dei pagamenti diretti abbinati ai requisiti di condizionalità.

All'altro estremo, lo scenario di aggiustamento permetterebbe più degli altri di proseguire la politica attuale con miglioramenti limitati, ma concreti, sia sul piano della competitività

⁶ V. allegato 9 della valutazione di impatto per una sintesi dei 517 contributi pervenuti.

dell'agricoltura che delle prestazioni ambientali. Restano tuttavia seri dubbi sull'idoneità di questo scenario ad affrontare le future sfide decisive del clima e dell'ambiente, che sono anche alla base della sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura.

Lo scenario d'integrazione apre nuove possibilità per pagamenti diretti più mirati e più verdi. L'analisi dimostra che l'inverdimento è possibile a costi ragionevoli per gli agricoltori, anche se non è possibile evitare un minimo di oneri amministrativi. Analogamente è possibile dare nuovo slancio allo sviluppo rurale, a condizione che le regioni e gli Stati membri usino efficacemente le nuove possibilità e che il quadro strategico comune con gli altri fondi dell'UE non elimini le sinergie col primo pilastro e non indebolisca i punti forti che caratterizzano lo sviluppo rurale. Se si raggiunge il giusto equilibrio, questo sarebbe lo scenario più idoneo per raggiungere la sostenibilità dell'agricoltura e delle zone rurali a lungo termine.

Su questa base la valutazione d'impatto conclude che lo scenario d'integrazione è il più equilibrato e permette di allineare progressivamente la PAC agli obiettivi strategici dell'UE; tale equilibrio si raggiunge anche con l'attuazione dei vari elementi contenuti nelle proposte legislative. Sarà essenziale anche sviluppare un quadro di valutazione per misurare le prestazioni della PAC, fissando un insieme comune di indicatori legati agli obiettivi.

Anche la semplificazione è stata un elemento fondamentale che ha ispirato l'intero processo: occorre rafforzarla in vari modi, ad esempio razionalizzando la condizionalità e gli strumenti di mercato oppure rielaborando il regime per i piccoli agricoltori. Inoltre, l'inverdimento dei pagamenti diretti va concepito in modo da minimizzare gli oneri amministrativi, come i costi dei controlli.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Si propone di mantenere l'attuale struttura della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure facoltative più rispondenti alle specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro. La nuova architettura dei pagamenti diretti mira tuttavia a sfruttare meglio le sinergie con il secondo pilastro, il quale a sua volta viene fatto rientrare in un quadro strategico comune ai fini di un maggiore coordinamento con gli altri fondi dell'UE a gestione concorrente.

Su questa base, è mantenuta anche la struttura attuale imperniata su quattro strumenti giuridici di base, ma con un'estensione della portata del regolamento finanziario in modo da raggruppare le disposizioni comuni nel cosiddetto nuovo regolamento orizzontale.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà. La PAC è veramente una politica comune: è un settore a competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri che viene gestito a livello unionale allo scopo di mantenere in vita un'agricoltura sostenibile e differenziata in tutto il territorio dell'Unione, affrontando aspetti importanti di portata transfrontaliera, come i cambiamenti climatici, e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri. Data l'importanza delle sfide future in termini di sicurezza alimentare, ambiente ed equilibrio del territorio, la PAC rimane una politica di importanza strategica in grado di dare la risposta più efficace alle sfide politiche e di garantire l'uso più efficiente delle risorse di bilancio. Si propone inoltre di mantenere l'attuale struttura degli strumenti ripartita tra due pilastri, che offre una maggiore flessibilità agli Stati membri per ritagliarsi le soluzioni meglio rispondenti alle specificità locali e per cofinanziare il secondo pilastro. Il nuovo partenariato europeo per l'innovazione e

lo strumentario per la gestione dei rischi rientrano anch'essi nel secondo pilastro. Nello stesso tempo la politica sarà maggiormente allineata alla strategia Europa 2020 (insieme ad un quadro comune con gli altri fondi dell'Unione) e subirà una serie di miglioramenti e di semplificazioni. Infine, l'analisi della valutazione d'impatto dimostra chiaramente quali sarebbero i costi dell'inazione, in termini di ripercussioni economiche, ambientali e sociali negative.

Il regolamento sui pagamenti diretti stabilisce norme comuni sul regime di pagamento di base e sui pagamenti connessi. Prendendo le mosse dalla riforma del 2003 e dalla valutazione dello stato di salute del 2008, che hanno disaccoppiato i pagamenti diretti dalla produzione e ne hanno subordinato la concessione al rispetto dei requisiti di condizionalità, questo regolamento cerca di orientare maggiormente il sostegno verso determinati interventi, zone o tipi di beneficiari e di spianare la strada a una convergenza del livello del sostegno tra i diversi Stati membri e al loro interno. Il regolamento contiene anche una parte dedicata al sostegno accoppiato.

Un unico regime valido in tutta l'Unione europea, denominato "regime di pagamento di base", sostituisce dal 2014 il regime di pagamento unico e il regime di pagamento unico per superficie. Il nuovo regime si baserà sui diritti all'aiuto, assegnati a livello nazionale o regionale a tutti gli agricoltori in funzione degli ettari ammissibili detenuti nel primo anno di applicazione. Viene così generalizzato l'uso, finora facoltativo, del modello regionale, il che permette anche di includere efficacemente nel sistema tutti i terreni agricoli. Le disposizioni relative alla gestione dei diritti e alla riserva nazionale ricalcano in gran parte quelle già in vigore.

Per realizzare una distribuzione più equa del sostegno è opportuno far convergere il valore dei diritti a livello nazionale o regionale verso un valore uniforme: tale obiettivo sarà conseguito gradualmente per evitare forti perturbazioni.

Un elemento importante è costituito dal miglioramento delle prestazioni ambientali generali della PAC con l'inverdimento dei pagamenti diretti, attraverso pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente che tutti gli agricoltori saranno chiamati a seguire: tali pratiche vanno oltre la condizionalità e rappresentano a loro volta la base per le misure previste dal secondo pilastro.

Grazie alla definizione del termine "agricoltore in attività", gli aiuti possono essere più mirati e quindi riservati agli agricoltori effettivamente impegnati in attività agricole, il che conferisce legittimità al sostegno. Sono inoltre previsti la riduzione progressiva e il livellamento del sostegno per i beneficiari di grandi dimensioni, tenendo conto dei posti di lavoro.

Sono inoltre previsti i pagamenti seguenti:

- un pagamento (30% del massimale nazionale annuo) per gli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: diversificazione delle colture, mantenimento di pascoli permanenti e aree di interesse ecologico. L'agricoltura biologica usufruisce automaticamente di questo pagamento, mentre gli agricoltori operanti nelle zone Natura 2000 dovranno rispettare gli obblighi specifici, purché coerenti con la legislazione Natura 2000,
- un pagamento facoltativo (fino al 5% del massimale nazionale annuo) per gli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali specifici (delimitazione identica a quella prevista ai fini dello sviluppo rurale). Questo pagamento riconosce l'esigenza

di un sostegno al reddito finalizzato a mantenere la presenza degli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali specifici e integra l'attuale sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale,

- un pagamento (fino al 2% del massimale nazionale annuo) per i giovani agricoltori in fase di avviamento, che può essere integrato dall'aiuto all'insediamento nell'ambito dello sviluppo rurale.

Parallelamente, il regolamento istituisce un regime semplificato per i piccoli agricoltori (fino al 10% del massimale nazionale annuo), che possono così ricevere un pagamento forfettario in sostituzione di tutti i pagamenti diretti, con una semplificazione amministrativa connessa all'alleggerimento degli obblighi di tali agricoltori in fatto di inverdimento, condizionalità e controlli.

È stato previsto un regime di sostegno accoppiato facoltativo per determinati tipi di agricoltura o determinati sistemi agricoli che si trovano in difficoltà e rivestono particolare importanza per ragioni economiche e/o sociali; il sostegno è fornito nella misura necessaria a mantenere i livelli di produzione attuali (fino al 5% del massimale nazionale annuo con la possibilità di superare tale percentuale in particolari casi).

Il regolamento mantiene inoltre la possibilità dei pagamenti diretti nazionali integrativi per la Bulgaria e la Romania e prevede un pagamento specifico per il cotone.

Sul fronte della semplificazione, il nuovo sistema dei pagamenti diretti si baserà su un solo tipo di diritti all'aiuto e snellerà le norme relative ai trasferimenti, il che ne renderà più semplice la gestione; l'armonizzazione e l'accorpamento delle disposizioni relative ai pagamenti accoppiati rende più agile il quadro normativo, mentre il regime per i piccoli agricoltori, con le sue procedure e disposizioni semplificate, ridurrà gli oneri burocratici per i piccoli agricoltori accrescendone la competitività.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Secondo la proposta di QFP, una parte consistente del bilancio dell'Unione continua ad essere destinata all'agricoltura, che rappresenta una politica comune di importanza strategica. Per questo si propone che nel periodo 2014-2020 la PAC si concentri sulle sue attività precipue, attraverso l'allocazione di 317,2 miliardi di euro al primo pilastro e di 101,2 miliardi di euro al secondo pilastro (a prezzi correnti).

Il finanziamento del primo e del secondo pilastro è completato da un finanziamento supplementare di 17,1 miliardi di euro così composto: 5,1 miliardi per la ricerca e l'innovazione, 2,5 miliardi per la sicurezza alimentare e 2,8 miliardi per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, previsti in altre rubriche del QFP, più 3,9 miliardi accantonati in una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo e fino a 2,8 miliardi nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, non facente parte del QFP, il che porta il bilancio totale della PAC a 435,6 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.

Per quanto riguarda la ripartizione del sostegno tra gli Stati membri, si propone che per tutti gli Stati membri in cui i pagamenti diretti sono inferiori al 90% della media dell'UE sia ripianato un terzo di tale differenza. I massimali nazionali indicati nel regolamento sui pagamenti diretti sono calcolati su questa base.

La ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale si basa su criteri oggettivi legati agli obiettivi strategici tenendo conto della ripartizione attuale. Le regioni meno sviluppate, come pure certe misure quali il trasferimento di conoscenze, le associazioni di produttori, la cooperazione e LEADER, continueranno come oggi a beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati.

Gli storni da un pilastro all'altro sono resi più flessibili (fino al 5% dei pagamenti diretti): dal primo al secondo pilastro per consentire agli Stati membri di rafforzare la politica di sviluppo rurale e dal secondo al primo pilastro per gli Stati membri il cui livello dei pagamenti diretti rimane inferiore al 90% della media dell'UE.

I dati particolareggiati sull'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC figurano nella scheda finanziaria che accompagna le proposte.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone accluso allo stesso,

vista la proposta della Commissione europea⁷,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

visto il parere del Comitato delle regioni⁹,

sentito il garante europeo della protezione dei dati¹⁰,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"¹¹ espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE)

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹ COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

n. 1782/2003¹². Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 73/2009 e sostituirlo con un nuovo regolamento. Nella misura del possibile, la riforma dovrà inoltre snellire e semplificare le disposizioni.

- (2) Il nuovo regolamento deve contenere tutti gli elementi essenziali riguardanti il pagamento del sostegno unionale agli agricoltori e stabilire i criteri e le condizioni, inestricabilmente collegati a tali elementi essenziali, di accesso a tali pagamenti.
- (3) Occorre chiarire che il regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune¹³ [regolamento orizzontale sulla PAC] e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano alle misure previste dal presente regolamento. Per motivi di coerenza con altri strumenti giuridici riguardanti la PAC, alcune norme contenute nel regolamento (CE) n. 73/2009 sono ora previste dal regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], in particolare quelle volte a garantire l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle disposizioni in materia di pagamenti diretti, come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, le norme in materia di condizionalità quali i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche e ambientali e il monitoraggio e la valutazione delle misure pertinenti nonché le disposizioni relative al recupero dei pagamenti indebiti.
- (4) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (5) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione in merito agli aspetti seguenti: la fissazione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base; l'adozione di norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto; l'adozione di misure riguardanti il ritorno nella riserva nazionale dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione degli obblighi in merito alla comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto alle autorità nazionali e i termini entro i quali devono avvenire tali comunicazioni; la fissazione del massimale annuo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente; la fissazione del massimale annuo del pagamento per le zone soggette a vincoli naturali; la fissazione del massimale annuo del pagamento per i giovani agricoltori; la fissazione dei massimali annui per il sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione di norme sulla procedura per la valutazione e l'approvazione delle decisioni nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione di norme sulla procedura di rilascio ai produttori dell'autorizzazione per i terreni e le varietà, e le relative comunicazioni, ai fini del pagamento specifico per il cotone; la fissazione di norme per il calcolo della riduzione da applicare all'importo del pagamento specifico per il cotone; l'adozione delle norme riguardanti gli obblighi

¹² GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

¹³ GU L [...] del [...], pag. [...].

generali di comunicazione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁴.

- (6) Ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi a misure eccezionali di gestione, intese a risolvere problemi urgenti e imprevisi che insorgano in uno o più Stati membri, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (7) Gli obiettivi del presente regolamento possono essere conseguiti in modo più efficiente a livello unionale attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale dell'Unione e concentrandosi su priorità individuate con chiarezza, in considerazione delle interconnessioni con gli altri strumenti della PAC, delle disparità tra le diverse zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata. Il presente regolamento è perciò conforme al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Poiché la sua portata si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi, il presente regolamento è conforme anche al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso trattato.
- (8) Per tenere conto della nuova legislazione sui regimi di sostegno che potrebbe essere adottata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di modificare l'elenco dei regimi di sostegno contemplati dal presente regolamento.
- (9) Per tenere conto di nuovi elementi specifici e garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire nuove definizioni in relazione all'accesso al sostegno nell'ambito del presente regolamento, il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiranno le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, i criteri che gli agricoltori devono soddisfare affinché si possa ritenere che abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la superficie agricola nello stato idoneo alla produzione e i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio nel prato permanente.
- (10) Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire le norme in merito alla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori in forza della disciplina finanziaria.
- (11) Al fine di garantire che gli importi destinati al finanziamento della PAC rispettino i massimali annui di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], è opportuno mantenere un adattamento del livello del sostegno diretto nel corso di un dato anno civile. L'aggiustamento dei pagamenti diretti deve essere applicato esclusivamente agli agricoltori che ricevono

¹⁴ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

oltre 5 000 EUR nell'anno civile considerato. Tenuto conto del livello dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori della Bulgaria e della Romania nell'ambito dell'applicazione del meccanismo di introduzione progressiva a tutti i pagamenti diretti concessi in tali Stati membri, è opportuno che tale strumento di disciplina finanziaria si applichi in detti Stati membri solo a decorrere dal 1° gennaio 2016.

- (12) Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adotteranno in relazione agli storni tra il primo e il secondo pilastro, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, allo scopo di rivedere i massimali nazionali e i massimali netti stabiliti nel presente regolamento.
- (13) Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a beneficiari il cui obiettivo commerciale non era affatto, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola, come nel caso di aeroporti, aziende ferroviarie, società immobiliari e società di gestione di terreni sportivi. Per garantire una concessione più mirata del sostegno, gli Stati membri non devono assegnare pagamenti diretti a tali persone fisiche e giuridiche. I piccoli agricoltori part-time danno un contributo diretto alla vitalità della zone rurali: per tale motivo non deve essere impedito loro di ottenere pagamenti diretti.
- (14) Per evitare oneri amministrativi eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti di piccola entità, è opportuno che gli Stati membri non erogino pagamenti diretti se l'importo è inferiore a 100 EUR o se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale viene richiesto l'aiuto è inferiore a un ettaro. Tuttavia, poiché le strutture delle economie agricole degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono scostarsi in misura significativa dalla struttura media unionale delle aziende agricole, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare soglie minime che riflettano la loro situazione particolare. Tenuto conto della struttura agricola molto specifica delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di decidere se applicare una soglia minima in tali regioni. Occorre inoltre dare agli Stati membri la possibilità di optare per uno solo di questi due tipi di soglia minima in funzione delle peculiarità della struttura del loro settore agricolo. Nell'eventualità che siano concessi pagamenti ad agricoltori con aziende cosiddette "senza terra", l'applicazione della soglia per ettaro sarebbe inefficace: è quindi opportuno applicare a tali agricoltori l'importo minimo collegato al sostegno. Per garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori della Bulgaria e della Romania i cui pagamenti diretti sono soggetti all'introduzione progressiva, la soglia minima deve essere basata sugli importi finali da concedere al termine del processo di introduzione progressiva.
- (15) La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. A motivo delle economie di scala, i beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di livello identico affinché l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i grandi beneficiari, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. Al fine di migliorare la ripartizione dei pagamenti tra gli agricoltori è pertanto giusto introdurre per i grandi beneficiari un

sistema in base al quale il livello del sostegno è ridotto progressivamente e infine livellato. Tale sistema deve tuttavia tenere conto dell'intensità di lavoro dipendente onde evitare effetti sproporzionati nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti. Tali massimali del sostegno non devono applicarsi ai pagamenti concessi per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, onde evitare di diminuire gli effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. Per rendere efficace il livellamento, gli Stati membri devono stabilire alcuni criteri volti a evitare che gli agricoltori cerchino di eluderne gli effetti attraverso operazioni abusive. Il prodotto della riduzione e del livellamento dei pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni deve rimanere negli Stati membri in cui è stato generato ed essere utilizzato per finanziare progetti che recano un contributo significativo all'innovazione a norma del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)¹⁵ [regolamento sviluppo rurale].

- (16) Per agevolare l'attuazione del livellamento, in particolare per quanto riguarda le procedure di concessione dei pagamenti diretti agli agricoltori e i corrispondenti trasferimenti di risorse allo sviluppo rurale, occorre determinare massimali netti per ciascuno Stato membro al fine di limitare i pagamenti da corrispondere agli agricoltori in seguito all'applicazione del livellamento. Per tenere conto delle caratteristiche specifiche del sostegno concesso, nell'ambito della PAC, in forza del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione¹⁶ e del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003¹⁷ nonché del fatto che tali pagamenti diretti non sono soggetti a livellamento, nel massimale netto degli Stati membri interessati non devono essere inclusi i suddetti pagamenti diretti.
- (17) È opportuno precisare che le disposizioni del presente regolamento che possano dar luogo, da parte degli Stati membri, a comportamenti suscettibili di costituire aiuti di Stato sono escluse dall'applicazione delle norme unionali in materia di aiuti di Stato, poiché le disposizioni in questione subordinano la concessione del sostegno ad adeguate condizioni, o prevedono che la Commissione adotti tali condizioni, al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza.
- (18) Per conseguire gli obiettivi della PAC è possibile che i regimi di sostegno debbano essere adattati per tenere conto di nuovi sviluppi, se necessario anche entro termini brevi. Occorre pertanto prevedere la possibilità di una revisione dei regimi, in particolare alla luce dell'andamento dell'economia o della situazione di bilancio, il che significa che i beneficiari non possono contare sul fatto che le condizioni di concessione degli aiuti restino immutate.
- (19) Gli agricoltori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente a tale data hanno percepito i pagamenti diretti secondo un meccanismo di introduzione progressiva, conformemente a quanto previsto negli atti di adesione. Il meccanismo riguardante la Bulgaria e la Romania sarà ancora in vigore

¹⁵ GU L [...] del [...], pag. [...].

¹⁶ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

¹⁷ GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

nel 2014 e nel 2015. Tali Stati membri erano stati inoltre autorizzati a concedere pagamenti diretti nazionali integrativi. È opportuno mantenere per la Bulgaria e la Romania la possibilità di concedere tali pagamenti fino al termine dell'introduzione progressiva.

- (20) Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori¹⁸ e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. Ciò dovrebbe comportare la scadenza dei diritti all'aiuto ottenuti in forza di tali regolamenti e l'assegnazione di diritti nuovi, seppure ancora basati sul numero di ettari ammissibili a disposizione degli agricoltori nel primo anno di attuazione del regime.
- (21) A causa dell'integrazione consecutiva di vari settori nel regime di pagamento unico e del conseguente periodo di adeguamento concesso agli agricoltori, è diventato sempre più difficile giustificare le notevoli differenze individuali nel livello del sostegno per ettaro determinate dall'uso di riferimenti storici. Il sostegno diretto al reddito deve pertanto essere distribuito in maniera più equa fra gli Stati membri riducendo il legame con i riferimenti storici e tenendo conto del contesto generale del bilancio dell'Unione. Per garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti, pur tenendo conto delle differenze tuttora esistenti nei livelli salariali e nei costi dei fattori produttivi, i livelli del sostegno diretto per ettaro devono subire un progressivo adeguamento. Gli Stati membri con un livello di pagamenti diretti inferiore al 90% della media devono colmare un terzo della differenza fra il loro livello attuale e detto livello. Tale convergenza deve essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno Stato membro o in una regione devono avere un valore unitario uniforme, risultato di un processo di convergenza verso tale valore svoltosi per fasi lineari durante il periodo di transizione. Per evitare tuttavia conseguenze finanziarie destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati membri che hanno usato il regime di pagamento unico, in particolare il modello storico, devono avere la facoltà di tenere parzialmente conto dei fattori storici nel calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del nuovo regime. È opportuno che il dibattito sul futuro quadro finanziario pluriennale per il periodo che avrà inizio nel 2021 si concentri sull'obiettivo della totale convergenza degli aiuti diretti durante tale periodo attraverso la loro distribuzione uniforme in tutta l'Unione europea.
- (22) L'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico insegna che è opportuno mantenere alcune delle sue componenti principali, compresa la determinazione di massimali nazionali al fine di garantire che il livello complessivo degli aiuti non superi gli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri continuino a disporre di una riserva nazionale da utilizzare per agevolare la partecipazione di nuovi agricoltori giovani al regime o eventualmente per tenere conto

¹⁸ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009.

di esigenze specifiche di determinate regioni. Le norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto devono essere mantenute ma, ove possibile, devono essere semplificate.

- (23) Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di adottare: le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda; le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai fini dell'assegnazione di tali diritti, comprese norme sulla possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, sulle condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto; le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti e in merito ai criteri per l'assegnazione dei diritti all'aiuto della riserva nazionale e per l'assegnazione dei diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nel 2011.
- (24) Per garantire la corretta gestione dei diritti all'aiuto è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire norme in merito alla dichiarazione e all'attivazione dei diritti all'aiuto.
- (25) Per quanto riguarda la canapa, è opportuno mantenere misure specifiche atte a impedire l'occultamento di colture illegali tra quelle ammissibili al pagamento di base, il che perturberebbe l'organizzazione comune del mercato della canapa. I pagamenti devono continuare pertanto a essere concessi unicamente per le superfici seminate con varietà di canapa che offrono determinate garanzie in relazione al contenuto di sostanza stupefacente. Per tutelare la salute pubblica è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire norme che subordinino la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che definiscano la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo.
- (26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di "inverdimento" dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati membri devono utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere agli agricoltori un pagamento annuo, in aggiunta al pagamento di base, per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche devono assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e siano collegate all'agricoltura, come ad esempio la diversificazione delle colture o il mantenimento di prati permanenti e di aree di interesse ecologico. Tali pratiche devono essere obbligatorie anche per gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone "Natura 2000", contemplate dalla direttiva 92/43/CEE

del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche¹⁹ e dalla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici²⁰, purché si tratti di pratiche compatibili con gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91²¹ devono beneficiare della componente di "inverdimento" senza essere sottoposti a ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali riconosciuti prodotti dai sistemi di agricoltura biologica. La mancata osservanza della componente di "inverdimento" deve determinare l'irrogazione di sanzioni in forza dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

- (27) Per garantire che gli obblighi connessi alla misura di diversificazione delle colture siano applicati in modo proporzionato e non discriminatorio e conducano a una migliore tutela dell'ambiente, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire la definizione di "coltura" e di adottare norme in merito all'applicazione della misura.
- (28) Per garantire che la superficie investita a prato permanente sia mantenuta tale dagli agricoltori, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire norme in merito all'applicazione della misura.
- (29) Per garantire che la misura riguardante le aree di interesse ecologico sia attuata in maniera efficiente e coerente, tenendo conto delle specificità degli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'ulteriore definizione dei tipi di "aree di interesse ecologico" di cui alla misura omonima e l'aggiunta e la definizione di altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale prevista da tale misura.
- (30) Per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nelle zone soggette a vincoli naturali specifici, gli Stati membri devono avere la facoltà di utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere un pagamento annuale per superficie, in aggiunta al pagamento di base, a tutti gli agricoltori che operano in tali zone. Tale pagamento non deve sostituire il sostegno fornito nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e non deve essere concesso agli agricoltori che operano in zone designate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)²², ma non designate a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)²³ [regolamento sviluppo rurale].

¹⁹ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

²⁰ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

²¹ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

²² GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. [regolamento sviluppo rurale].

²³ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (31) La creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo ad opera di giovani agricoltori rappresenta una sfida sul piano finanziario di cui occorre tenere conto nell'assegnazione dei pagamenti diretti e nella scelta degli obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un aspetto essenziale per la competitività del settore agricolo unionale, ed è quindi opportuno istituire un sostegno al reddito dei giovani agricoltori che iniziano l'attività agricola, onde favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle loro aziende nella fase successiva all'avviamento. Gli Stati membri devono avere la facoltà di utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere un pagamento annuale per superficie, in aggiunta al pagamento di base, ai giovani agricoltori. Tale pagamento deve essere concesso per un periodo massimo di cinque anni, in quanto deve limitarsi alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento.
- (32) Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare che siano discriminati tra loro, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di definire le condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del limite di età a una o più persone fisiche che fanno parte di una persona giuridica.
- (33) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino al 5% dei loro massimali nazionali per tale sostegno, oppure fino al 10% qualora il loro livello di sostegno accoppiato in almeno uno degli anni del periodo 2010-2013 sia stato superiore al 5%. Tuttavia, in casi debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari esigenze in una determinata regione, e previa approvazione della Commissione, è opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del 10% del massimale nazionale. Il sostegno accoppiato deve essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali regioni. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo per importi che superano il 10% del massimale nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011.
- (34) Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire norme in merito alle condizioni di concessione del sostegno accoppiato facoltativo e norme atte a garantire la coerenza di tale sostegno con altre misure dell'Unione nonché sul cumulo del sostegno.

- (35) Per quanto riguarda il sostegno al settore del cotone, il regolamento (CE) n. 73/2009 ha ritenuto necessario continuare a mantenere, per una parte dell'aiuto, il legame con la coltivazione del cotone attraverso un pagamento specifico per ettaro ammissibile, in modo da premunirsi contro qualsiasi rischio di perturbazione della produzione nelle regioni produttrici di cotone, tenendo conto di tutti i fattori che influenzano tale scelta. È opportuno mantenere tale scelta alla luce degli obiettivi del protocollo n. 4 sul cotone accluso all'atto di adesione del 1979.
- (36) Per permettere l'efficace applicazione del pagamento specifico per il cotone, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire le norme e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le norme in merito alle condizioni per la concessione di tale pagamento specifico, ai requisiti di ammissibilità e alle pratiche agronomiche, ai criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali, agli obblighi dei produttori e all'eventualità che un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi tali criteri.
- (37) A norma del capo 2 del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone²⁴, ogni Stato membro produttore di cotone è tenuto a presentare alla Commissione, ogni quattro anni e per la prima volta entro il 1° gennaio 2009, un progetto di programma quadriennale di ristrutturazione oppure a presentare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2009, un unico progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni. Alla luce dell'esperienza, la ristrutturazione del settore del cotone darebbe migliori risultati se fossero adottate altre misure, comprese quelle finanziate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], il che permetterebbe anche un maggiore coordinamento con le misure adottate in altri settori. Occorre tuttavia rispettare i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese già impegnate in programmi di ristrutturazione. È pertanto opportuno permettere che siano portati a termine i programmi di quattro o di otto anni già in corso. Al termine di tale periodo, tuttavia, i programmi devono finire. I fondi resi disponibili dai programmi quadriennali possono allora aggiungersi alle risorse unionali disponibili per finanziare misure da realizzare nell'ambito dello sviluppo rurale a partire dal 2014. Dati i vincoli imposti dal periodo di programmazione, i fondi resi disponibili dopo la conclusione dei programmi della durata di otto anni non potrebbero essere utilizzati per i programmi di sviluppo rurale nel 2018 e sarebbe quindi più utile trasferirli ai regimi di sostegno di cui al presente regolamento, come già previsto all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008. Il regolamento (CE) n. 637/2008 diventerà perciò obsoleto a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dal 1° gennaio 2018 per quanto riguarda gli Stati membri che hanno, rispettivamente, programmi della durata di quattro o di otto anni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 637/2008.
- (38) È opportuno istituire un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo è opportuno istituire un pagamento forfettario in sostituzione di tutti i

²⁴

GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1.

pagamenti diretti. È opportuno introdurre norme finalizzate a semplificare le formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], senza compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica ai piccoli agricoltori. Questo regime deve prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più competitive. L'accesso a tale regime deve essere perciò riservato alle aziende esistenti.

- (39) Per tutelare i diritti degli agricoltori è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire norme in merito alla partecipazione al regime per i piccoli agricoltori in caso di mutamento della situazione in cui si trova l'agricoltore che vi partecipa.
- (40) A fini di semplificazione e per tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, è opportuno che in tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative al regime di pagamento di base e ai pagamenti connessi nonché al sostegno accoppiato non devono applicarsi a tali regioni.
- (41) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del monitoraggio, dell'analisi e della gestione dei pagamenti diretti, sono necessarie comunicazioni da parte degli Stati membri. Per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di adottare le misure necessarie riguardanti le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere oppure ai fini della verifica, del controllo, del monitoraggio, della valutazione e dell'audit dei pagamenti diretti o dell'attuazione di accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, nonché le norme che stabiliscono la natura e il tipo di informazioni da trasmettere, i metodi di comunicazione delle informazioni e i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione e le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni.
- (42) Si applica la legislazione dell'Unione sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati²⁵ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati²⁶.
- (43) Per rafforzare la propria politica di sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti al

²⁵ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

²⁶ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

loro sostegno per lo sviluppo rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il cui livello di sostegno diretto rimane inferiore al 90% del livello medio dell'Unione devono avere la possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro massimale dei pagamenti diretti. Tali scelte devono essere operate, entro certi limiti, una sola volta per tutto il periodo di applicazione del presente regolamento.

- (44) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda le misure necessarie al fine di proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

RELAZIONE	2
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA	2
2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	5
3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA.....	7
4. INCIDENZA SUL BILANCIO	9
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune	11
TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	25
TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI.....	28
CAPO 1 Norme comuni relative ai pagamenti diretti.....	28
CAPO 2 Disposizioni che si applicano alla Bulgaria e alla Romania.....	32
TITOLO III REGIME DI PAGAMENTO DI BASE E PAGAMENTI CONNESSI.....	33
CAPO 1 Regime di pagamento di base	33
Sezione 1 Istituzione del regime di pagamento di base	33
Sezione 2 Riserva nazionale.....	37
Sezione 3 Attuazione del regime di pagamento di base.....	38
CAPO 2 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.....	42
CAPO 3 Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali	44
CAPO 4 Pagamento per i giovani agricoltori.....	46
TITOLO IV SOSTEGNO ACCOPPIATO	48
CAPO 1 Sostegno accoppiato facoltativo	48
CAPO 2 Pagamento specifico per il cotone	51
TITOLO V Regime per i piccoli agricoltori	54
TITOLO VI Programmi nazionali di ristrutturazione per il settore del cotone	56

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI.....	57
CAPO 1 Comunicazioni e situazioni di emergenza	57
CAPO 2 Deleghe di poteri e disposizioni di esecuzione.....	58
CAPO 3 Disposizioni transitorie e finali.....	59
ALLEGATO I Elenco dei regimi di sostegno.....	61
ALLEGATO II Massimali nazionali di cui all'articolo 6.....	62
ALLEGATO III Massimali netti di cui all'articolo 7	63
ALLEGATO IV Coefficienti da applicare a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.....	64
ALLEGATO V Disposizioni finanziarie che si applicano alla Bulgaria e alla Romania a norma degli articoli 16 e 17.....	65
ALLEGATO VI Dimensioni medie delle aziende agricole da prendere in considerazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 5	66
ALLEGATO VII TAVOLA DI CONCORDANZA.....	67
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA	75

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce:

- (a) norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I (di seguito: "pagamenti diretti");
- (b) disposizioni specifiche riguardanti:
 - (i) un pagamento di base a favore degli agricoltori (di seguito: "regime di pagamento di base");
 - (ii) un pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
 - (iii) un pagamento facoltativo a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali;
 - (iv) un pagamento a favore dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;
 - (v) un regime di sostegno accoppiato facoltativo;
 - (vi) un pagamento specifico per il cotone;
 - (vii) un regime semplificato a favore dei piccoli agricoltori;
 - (viii) un quadro per consentire alla Bulgaria e alla Romania di integrare i pagamenti diretti.

Articolo 2

Modifica dell'allegato I

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di modificare l'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I.

Articolo 3

Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo

L'articolo 11 non si applica alle regioni dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato, di seguito denominate "regioni ultraperiferiche", né ai pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo a norma del regolamento (CE) n. 1405/2006.

I titoli III, IV e V non si applicano alle regioni ultraperiferiche.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - (a) "agricoltore", una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che esercita un'attività agricola;
 - (b) "azienda", tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
 - (c) "attività agricola",
 - l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
 - il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza particolari interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli tradizionali, o
 - lo svolgimento di un'attività minima, che gli Stati membri definiscono, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
 - (d) "prodotti agricoli", i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, nonché il cotone;
 - (e) "superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti;
 - (f) "seminativo", terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

- (g) "colture permanenti", le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- (h) "prato permanente", terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni; può comprendere altre specie adatte al pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- (i) "erba o altre piante erbacee da foraggio", tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (utilizzati o meno per il pascolo degli animali);
- (j) "vivai", le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
- vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
 - vivai di alberi da frutto e piante da bacca,
 - vivai ornamentali,
 - vivai forestali commerciali (esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda),
 - alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e virgulti;
- (k) "bosco ceduo a rotazione rapida", le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 06029041, definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo determinato dagli Stati membri.
2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di:
- (a) stabilire nuove definizioni per l'accesso al sostegno nell'ambito del presente regolamento;
 - (b) stabilire il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
 - (c) stabilire i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché possa essere considerato rispettato il loro obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c);
 - (d) stabilire i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio ai fini del paragrafo 1, lettera h).

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI

CAPO 1

Norme comuni relative ai pagamenti diretti

Articolo 5

Finanziamento dei pagamenti diretti

I regimi di sostegno elencati nell'allegato I del presente regolamento sono finanziati in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Articolo 6

Massimali nazionali

1. Nell'allegato II figurano i massimali nazionali, fissati per Stato membro e per anno, comprendenti il valore totale dei diritti assegnati, della riserva nazionale e dei massimali stabiliti a norma degli articoli 33, 35, 37 e 39.
2. Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell'articolo 14, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 allo scopo di rivedere i massimali nazionali fissati nell'allegato II.

Articolo 7

Massimali netti

1. Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro a norma dei titoli III, IV e V per un dato anno civile, previa applicazione dell'articolo 11, non può essere superiore ai massimali stabiliti nell'allegato III del presente regolamento.

Per evitare che l'importo totale dei pagamenti diretti sia superiore ai massimali stabiliti nell'allegato III, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli

importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per i pagamenti concessi a norma del regolamento (CE) n. 247/2006 e del regolamento (CE) n. 1405/2006.

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il prodotto stimato del livellamento di cui all'articolo 11, che corrisponde alla differenza tra i massimali nazionali fissati nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 44, e i massimali netti fissati nell'allegato III, è reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].
3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, ai fini della revisione dei massimali fissati nell'allegato III.

Articolo 8

Disciplina finanziaria

1. Il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 5 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.
2. Nel quadro dell'introduzione progressiva dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1° gennaio 2016.
3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in relazione alle norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 9

Agricoltore in attività

1. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - (a) se l'importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente, oppure
 - (b) se le loro superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e se esse non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
2. Il paragrafo 1 non si applica agli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5 000 EUR per l'anno precedente.
3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di stabilire:

- (a) i criteri per determinare l'importo di pagamenti diretti pertinente ai fini dei paragrafi 1 e 2, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, e nel caso dei giovani agricoltori;
- (b) le eccezioni alla regola che impone di tenere conto delle ricevute relative all'anno fiscale più recente, laddove tali cifre non siano disponibili, e
- (c) i criteri per determinare se le superfici agricole di un agricoltore debbano essere considerate principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Articolo 10

Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti

1. Gli Stati membri decidono di non concedere pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:
 - (a) se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da concedere prima delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] in un dato anno civile è inferiore a 100 EUR;
 - (b) se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale sono richiesti o da concedere i pagamenti diretti, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], è inferiore a un ettaro.

Per tenere conto della struttura delle rispettive economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie di cui alle lettere a) e b) entro i limiti di cui all'allegato IV.

2. Se gli agricoltori che ricevono il sostegno accoppiato per animale di cui al titolo IV detengono un numero di ettari inferiore alla soglia scelta da uno Stato membro ai fini del paragrafo 1, lettera b), tale Stato membro applica il paragrafo 1, lettera a).
3. Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.
4. Per gli anni 2014 e 2015, in Bulgaria e in Romania l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla base dell'importo stabilito nell'allegato V.A per l'anno corrispondente.

Articolo 11

Riduzione progressiva e livellamento del pagamento

1. L'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente regolamento in un dato anno civile è ridotto come segue:
 - del 20% per lo scaglione compreso tra più di 150 000 EUR e 200 000 EUR,

- del 40% per lo scaglione compreso tra più di 200 000 EUR e 250 000 EUR,
 - del 70% per lo scaglione compreso tra più di 250 000 EUR e 300 000 EUR,
 - del 100% per lo scaglione superiore a 300 000 EUR.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è calcolato sottraendo i salari e gli stipendi effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali, dall'importo totale dei pagamenti diretti dovuti inizialmente all'agricoltore senza tenere conto dei pagamenti da concedere a norma del titolo III, capo 2, del presente regolamento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver creato artificialmente, a decorrere dalla data di pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, le condizioni per evitare gli effetti del presente articolo.

Articolo 12

Domande multiple

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili per la quale un agricoltore ha presentato una domanda di pagamento di base a norma del titolo III, capo 1, può essere oggetto di una domanda di qualsiasi altro pagamento diretto, nonché di altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 13

Aiuti di Stato

In deroga all'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [OCM unica], gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in forza del presente regolamento e in conformità al medesimo.

Articolo 14

Flessibilità tra i pilastri

1. Anteriormente al 1° agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], fino al 10% dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

La percentuale comunicata a norma del secondo comma rimane la stessa per gli anni di cui al primo comma.

2. Anteriormente al 1° agosto 2013 la Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti a norma del presente regolamento fino al 5% dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020 a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale]. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

La percentuale comunicata a norma del secondo comma rimane la stessa per gli anni di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 15

Riesame

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

CAPO 2

Disposizioni che si applicano alla Bulgaria e alla Romania

Articolo 16

Introduzione progressiva dei pagamenti diretti

Per gli anni 2014 e 2015, in Bulgaria e in Romania i massimali nazionali per i pagamenti di cui agli articoli 33, 35, 37, 39 e 51 sono stabiliti sulla base degli importi fissati nell'allegato V.A.

Articolo 17

Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti

1. Nel 2014 e nel 2015 la Bulgaria e la Romania hanno la facoltà di utilizzare pagamenti nazionali diretti per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, e, nel caso della Bulgaria, anche di integrare i pagamenti concessi nell'ambito del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2.

2. L'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del regime di pagamento di base, che possono essere concessi per gli anni 2014 e 2015, non supera gli importi stabiliti nell'allegato V.B per ciascuno di tali anni.
3. Per la Bulgaria, l'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del pagamento specifico per il cotone non supera gli importi stabiliti nell'allegato V.C per ciascuno degli anni indicati in tale allegato.
4. I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

TITOLO III

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE E PAGAMENTI CONNESSI

CAPO 1

Regime di pagamento di base

SEZIONE 1

ISTITUZIONE DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

Articolo 18

Diritti all'aiuto

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante la prima assegnazione a norma dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a norma dell'articolo 23 o per trasferimento a norma dell'articolo 27.
2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2013.

Articolo 19

Massimale del regime di pagamento di base

1. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo

stabilito nell'allegato II gli importi annui da determinare a norma degli articoli 33, 35, 37 e 39. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e della riserva nazionale è uguale al rispettivo massimale nazionale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1.
3. In caso di modifica del massimale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1 rispetto all'anno precedente, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 2.

Articolo 20

Assegnazione regionale dei massimali nazionali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, anteriormente al 1° agosto 2013, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.
2. Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.
4. Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle proprie regioni.
5. Entro il 1° agosto 2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 1, unitamente alle misure adottate per l'applicazione del paragrafo 2 e del paragrafo 3.

Articolo 21

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1. Fatto salvo il paragrafo 2, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro il 15 maggio 2014, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli agricoltori che, nel 2011, hanno attivato almeno un diritto all'aiuto

nell'ambito del regime di pagamento unico oppure hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, in entrambi i casi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

In deroga al primo comma, ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, purché abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel 2011:

(a) non hanno attivato diritti nell'ambito del regime di pagamento unico ma hanno prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o hanno coltivato esclusivamente la vite;

(b) non hanno chiesto alcun sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie e possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è pari al numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per il 2014.

3. In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di trasferire, con un contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma del paragrafo 1 a un solo agricoltore, purché quest'ultimo soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 9.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 22

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1. Per ogni anno pertinente, il valore unitario dei diritti all'aiuto è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto assegnati a livello nazionale o regionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 2014.
2. Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico in conformità al regolamento (CE) n. 73/2009 possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo non inferiore al 40% del massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano la parte del massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base, calcolato in applicazione del paragrafo 2, sia inferiore al valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato in base al paragrafo 2, e il valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.

Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può tenere conto anche del sostegno concesso nell'anno civile 2013 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento ai settori pertinenti.

Ai fini del primo comma, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto il 31 dicembre 2013 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.

4. Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 26 del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato è riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

- (a) una durata di affitto minima;
- (b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un dato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una data regione, hanno un valore unitario uniforme.
6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri stabiliscono entro il 1° agosto 2013 le disposizioni da adottare. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Le disposizioni di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

SEZIONE 2

RISERVA NAZIONALE

Articolo 23

Costituzione e uso della riserva nazionale

1. Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale per costituire la riserva nazionale. Tale riduzione non può superare il 3% salvo ove necessario per coprire le esigenze di assegnazione stabilite al paragrafo 4 per l'anno 2014.
2. Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale.
3. Gli Stati membri stabiliscono i diritti all'aiuto della riserva nazionale secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
4. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola.

Ai fini del primo comma, per "giovane agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola" si intende un agricoltore che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, e che non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

5. Gli Stati membri possono usare la riserva nazionale per:
 - (a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che operano in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico volta a evitare che le terre siano abbandonate e/o a compensare gli agricoltori per gli svantaggi specifici di tali zone;
 - (b) praticare un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la riserva nazionale supera il 3% in un dato anno, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni di diritti a norma del paragrafo 4, a norma della lettera a) del presente paragrafo e a norma del paragrafo 7.

6. Nell'applicare il paragrafo 4 e il paragrafo 5, lettera a), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base del valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.
7. Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 25 e 26.

Articolo 24

Alimentazione della riserva nazionale

1. La riserva nazionale è alimentata dagli importi corrispondenti:
 - (a) ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione:
 - (i) dell'articolo 9;
 - (ii) dell'articolo 10, paragrafo 1;
 - (b) ai diritti all'aiuto non attivati a norma dell'articolo 25 per un periodo di due anni, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali;
 - (c) ai diritti all'aiuto riversati volontariamente dagli agricoltori;
 - (d) all'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per la restituzione alla riserva nazionale dei diritti all'aiuto non attivati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

SEZIONE 3

ATTUAZIONE DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

Articolo 25

Attivazione dei diritti all'aiuto

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori previa attivazione, tramite dichiarazione a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, di un

diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, e dell'articolo 51, paragrafo 1, e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

2. Ai fini del presente titolo, per "ettaro ammissibile" si intende:

- (a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole, oppure
- (b) qualsiasi superficie che nel 2008 abbia conferito un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, al titolo III e al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, e che:
 - (i) non risponde più alla condizione di ammissibilità di cui alla lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque²⁷ e della direttiva 2009/147/CE, oppure
 - (ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all'articolo 23 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], oppure
 - (iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].

Ai fini del primo comma, lettera a), quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per l'applicazione del presente comma sul loro territorio.

Per essere ammissibili, le superfici devono essere conformi alla definizione di "ettaro ammissibile" nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

²⁷

GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

3. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%.

Articolo 26

Dichiarazione degli ettari ammissibili

1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, l'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].
2. In circostanze debitamente motivate, gli Stati membri possono autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché mantenga almeno il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per la concessione del pagamento di base per la superficie interessata.

Articolo 27

Trasferimento di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di trasferimento per successione effettiva o anticipata.

Tuttavia, anche in caso di successione effettiva o anticipata, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati stabiliti.
2. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni di uno Stato membro nelle quali il valore dei diritti all'aiuto per ettaro, risultante dall'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 22, paragrafo 2, è identico.
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti in merito alla comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto alle autorità nazionali e i termini entro i quali deve avvenire tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 28

Poteri delegati

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di stabilire:

- (a) le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in

un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda;

- (b) le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento o alla riduzione del valore dei diritti all'aiuto ai fini della loro assegnazione nell'ambito di una delle disposizioni del presente titolo, comprese le norme:
 - (i) sulla possibilità di fissazione provvisoria del valore e del numero o di un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore;
 - (ii) sulle condizioni per la fissazione del valore e del numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto;
 - (iii) sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto può avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto;
- (c) le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale;
- (d) le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti;
- (e) i criteri che gli Stati membri applicano per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno attivato alcun diritto nel 2011 o agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2011 a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per assegnare diritti all'aiuto in caso di applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3;
- (f) i criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma dell'articolo 23, paragrafi 4 e 5;
- (g) le norme in merito alla dichiarazione e all'attivazione dei diritti all'aiuto;
- (h) le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che stabiliscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità all'articolo 25, paragrafo 3.

CAPO 2

Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Articolo 29

Norme generali

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1 sono tenuti ad applicare, sui loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:
 - (a) avere almeno tre colture diverse sulle loro superfici a seminativo se queste ultime occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno;
 - (b) mantenere il prato permanente esistente nella loro azienda e
 - (c) avere un'area di interesse ecologico sulla loro superficie agricola.
2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e l'applicazione della disciplina finanziaria, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e le riduzioni e sanzioni imposte a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], gli Stati membri concedono il pagamento di cui al presente capo agli agricoltori che applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che sono pertinenti per loro, nonché in funzione dell'osservanza del disposto degli articoli 30, 31 e 32.
3. Gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE hanno diritto al pagamento di cui al presente capo purché applichino le pratiche di cui al presente capo, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell'azienda in questione, con gli obiettivi di tali direttive.
4. Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo.

Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007.
5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 assume la forma di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità è calcolata ogni anno dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nello Stato membro interessato a norma dell'articolo 26.

Articolo 30

Diversificazione delle colture

1. Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno, la coltivazione di tali superfici comprende almeno tre colture diverse. Nessuna di queste tre colture copre meno del 5% e quella principale non supera il 70% della superficie a seminativo.
2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire la definizione di "coltura" e le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.

Articolo 31

Prato permanente

1. Gli agricoltori mantengono a prato permanente le superfici delle loro aziende dichiarate come tali nella domanda presentata a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] per l'anno di domanda 2014, di seguito denominate "superfici di riferimento a prato permanente".

Le superfici di riferimento a prato permanente sono aumentate per gli agricoltori che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

2. Gli agricoltori sono autorizzati a convertire non oltre il 5% delle loro superfici di riferimento a prato permanente. Tale limite non si applica in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire norme riguardanti l'aumento delle superfici di riferimento a prato permanente previsto al paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del prato permanente, la riconversione in prato permanente della superficie agricola in caso di superamento della diminuzione autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la modifica delle superfici di riferimento a prato permanente in caso di cessione di terreni.

Articolo 32

Aree di interesse ecologico

1. Gli agricoltori provvedono affinché almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato permanente, sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone e superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii).

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di aggiungere e definire altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale di cui al suddetto paragrafo.

Articolo 33

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri usano il 30% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
2. Gli Stati membri applicano il pagamento di cui al presente capo a livello nazionale o, quando applicano l'articolo 20, a livello regionale. In caso di applicazione a livello regionale, gli Stati membri usano in ciascuna regione una quota del massimale fissato a norma del paragrafo 3. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, per il massimale determinato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.
3. La Commissione stabilisce ogni anno, mediante atti di esecuzione, il massimale corrispondente per il pagamento di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

CAPO 3

Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali

Articolo 34

Norme generali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1 e le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere il pagamento di cui al paragrafo 1 per tutte le zone contemplate dal medesimo paragrafo oppure, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, di limitare tale pagamento ad alcune delle zone di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].
3. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, la riduzione lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso

annualmente per gli ettari ammissibili situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo ed è erogato dietro attivazione dei diritti all'aiuto su tali ettari detenuti dall'agricoltore interessato.

4. Il pagamento per ettaro di cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
5. Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare il pagamento di cui al presente capo a livello regionale alle condizioni previste dal presente paragrafo.

In tal caso gli Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche che costituiscono vincoli naturali e le condizioni agronomiche.

Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Il pagamento a livello regionale è calcolato dividendo il massimale regionale calcolato a norma del terzo comma per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 35

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 34, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1° agosto 2013, di utilizzare fino al 5% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la propria decisione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2. A seconda della percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per tale pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

CAPO 4

Pagamento per i giovani agricoltori

Articolo 36

Norme generali

1. Gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.
2. Ai fini del presente capo, per "giovane agricoltore" si intende:
 - (a) una persona fisica che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] e
 - (b) che non ha compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda di cui alla lettera a).
3. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.
4. Il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda di cui al paragrafo 2, lettera a).
5. Gli Stati membri calcolano ogni anno l'importo del pagamento di cui al paragrafo 1 moltiplicando una cifra corrispondente al 25% del valore medio dei diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.

Per quanto riguarda il numero di diritti all'aiuto attivati da prendere in considerazione nell'applicare il primo comma, gli Stati membri rispettano i seguenti limiti massimi:

- (a) un massimo di 25 negli Stati membri in cui le dimensioni medie delle aziende agricole, riportate nell'allegato VI, sono pari o inferiori a 25 ettari;
- (b) negli Stati membri in cui le dimensioni medie delle aziende agricole, riportate nell'allegato VI, sono superiori a 25 ettari, un massimo non inferiore a 25 e non superiore a tali dimensioni medie.

6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del limite di età di cui al paragrafo 2, lettera b), a una o più persone fisiche che fanno parte della persona giuridica.

Articolo 37

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36, gli Stati membri usano una percentuale non superiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Essi comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto 2013, la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento.

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la propria percentuale stimata, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riveduta entro il 1° agosto 2016.

2. Fatta salva la percentuale massima del 2% fissata al paragrafo 1, se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è inferiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 25.
3. Se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è pari al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare a norma dell'articolo 36 per rispettare tale massimale.
4. In base alla percentuale stimata comunicata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per il pagamento di cui all'articolo 36. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

TITOLO IV

SOSTEGNO ACCOPPIATO

CAPO 1

Sostegno accoppiato facoltativo

Articolo 38

Norme generali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo.

Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.
2. Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente in settori o in regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli si trovano in difficoltà e rivestono particolare importanza per ragioni economiche e/o sociali e/o ambientali.
3. In deroga al paragrafo 2, il sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detenevano diritti all'aiuto concessi a norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e dell'articolo 71 *quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma dell'articolo 60 e dell'articolo 65, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non hanno ettari ammissibili ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.
4. Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nelle regioni interessate.
5. Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.
6. Il sostegno accoppiato concesso a norma del presente articolo è coerente con le altre misure e politiche dell'Unione.

7. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di stabilire:
- (a) le condizioni per la concessione del sostegno di cui al presente capo;
 - (b) norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno.

Articolo 39

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di utilizzare fino al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II purché:
 - (a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 2013, il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009 o abbiano finanziato misure a norma dell'articolo 111 del medesimo regolamento o siano interessati dalla deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e/o
 - (b) abbiano usato, per almeno un anno nel periodo 2010-2013, oltre il 5% dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, per finanziare le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento o le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che hanno usato, per almeno un anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, per finanziare le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento o le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare più del 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II previa approvazione della Commissione in conformità all'articolo 41.
4. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:
 - (a) di aumentare la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1 e 2, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, e se del caso di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

- (b) di ridurre la percentuale utilizzata per il finanziamento del sostegno accoppiato e, se del caso, di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;
 - (c) di porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.
5. A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi da 1 a 4 riguardo alla proporzione del massimale nazionale da utilizzare, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per il sostegno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 40

Comunicazioni

1. Le decisioni di cui all'articolo 39 sono comunicate alla Commissione entro la data prevista da tale articolo e, ad esclusione della decisione di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera c), la comunicazione contiene informazioni sulle regioni interessate, sui tipi di agricoltura o i suoi settori selezionati e sul livello di sostegno da concedere.
2. Le decisioni di cui all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, o, se del caso, di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), contengono inoltre una descrizione dettagliata della situazione particolare della regione interessata e delle caratteristiche particolari dei tipi di agricoltura o dei settori agricoli specifici che rendono la percentuale di cui all'articolo 39, paragrafo 1, insufficiente per far fronte alle difficoltà di cui all'articolo 38, paragrafo 2, e che giustificano un aumento del livello di sostegno.

Articolo 41

Approvazione della Commissione

1. La Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la decisione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), se è dimostrato che, nella regione o nel settore interessato, esiste una delle seguenti esigenze:
 - (a) la necessità di mantenere un determinato livello di una produzione specifica a causa della mancanza di alternative e di ridurre il rischio di abbandono della produzione e i conseguenti problemi sociali e/o ambientali;
 - (b) la necessità di fornire un approvvigionamento stabile all'industria di trasformazione locale, evitando in tal modo le conseguenze economiche e sociali negative di una eventuale ristrutturazione;
 - (c) la necessità di compensare gli agricoltori di un determinato settore per gli svantaggi derivanti dal protrarsi delle perturbazioni sul relativo mercato;
 - (d) la necessità di intervenire qualora l'esistenza di qualsiasi altro sostegno disponibile nell'ambito del presente regolamento, del regolamento (UE) n. [...]

[regolamento sviluppo rurale] o di qualsiasi regime di aiuti di Stato approvato sia ritenuta insufficiente a soddisfare le esigenze di cui alle lettere a), b) e c).

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme sulla procedura di valutazione e approvazione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

CAPO 2

Pagamento specifico per il cotone

Articolo 42

Campo di applicazione

Alle condizioni specificate nel presente capo, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 ("pagamento specifico per il cotone").

Articolo 43

Ammissibilità

1. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. Per essere ammissibile, la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.

Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone di qualità sana, leale e mercantile.

2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità alle norme e alle condizioni da adottare a norma del paragrafo 3.
3. Per garantire una gestione efficiente del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito alle norme e alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione e sulle comunicazioni ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 44

Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento

1. Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:
 - Bulgaria: 3 342 ha,
 - Grecia: 250 000 ha,
 - Spagna: 48 000 ha,
 - Portogallo: 360 ha.
2. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:
 - Bulgaria: 1,2 t/ha,
 - Grecia: 3,2 t/ha,
 - Spagna: 3,5 t/ha,
 - Portogallo: 2,2 t/ha.
3. L'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è stabilito moltiplicando le rese fissate al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:
 - Bulgaria: 523,02 EUR nel 2014, 588,06 EUR nel 2015 e 661,79 EUR dal 2016 in poi,
 - Grecia: 238,86 EUR,
 - Spagna: 369,33 EUR,
 - Portogallo: 232,57 EUR.
4. Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo di cui al paragrafo 3 per tale Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.
5. Per permettere l'applicazione del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito alle condizioni di concessione del pagamento specifico per il cotone, ai requisiti di ammissibilità e alle pratiche agronomiche.
6. La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione, norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 45

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. Ai fini del presente capo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:
 - (a) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
 - (b) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
 - (c) orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare in termini di qualità e di tutela dei consumatori;
 - (d) aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto;
 - (e) elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.
2. Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri da definire a norma del paragrafo 3.
3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di stabilire:
 - (a) i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;
 - (b) gli obblighi dei produttori;
 - (c) le norme da applicare qualora un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi tali criteri.

Articolo 46

Concessione del pagamento

1. Gli agricoltori ricevono il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile a norma dell'articolo 44.
2. Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all'articolo 44, paragrafo 1, maggiorato di 2 EUR.

TITOLO V

Regime per i piccoli agricoltori

Articolo 47

Norme generali

1. Gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione a un regime semplificato, alle condizioni stabilite nel presente titolo, di seguito denominato "regime per i piccoli agricoltori".
2. I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.
3. Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.
4. Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dalla data di pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, al solo scopo di beneficiare del regime per i piccoli agricoltori. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

Articolo 48

Partecipazione

Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro il 15 ottobre 2014.

Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 o che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data o quelli selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime.

Articolo 49

Importo del pagamento

1. Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:
 - (a) un importo non superiore al 15% del pagamento medio nazionale per beneficiario;

- (b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente al numero di ettari fino a un massimo di tre.

La media nazionale di cui al primo comma, lettera a), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno ottenuto diritti all'aiuto a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.

La media nazionale di cui al primo comma, lettera b), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26 nel 2014.

- 2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è inferiore a 500 EUR e non è superiore a 1 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 1 dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 000 EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.
- 3. In deroga al paragrafo 2, a Cipro e Malta l'importo di cui al paragrafo 1 può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR ma non inferiore a 200 EUR.

Articolo 50

Condizioni particolari

- 1. Per la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, gli agricoltori:
 - (a) mantengono almeno un numero di ettari corrispondente al numero di diritti all'aiuto detenuti;
 - (b) soddisfano il requisito minimo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).
- 2. I diritti all'aiuto attivati nel 2014 a norma degli articoli 25 e 26 da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati diritti attivati per la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime.

I diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore per la durata della partecipazione a tale regime non sono considerati diritti all'aiuto non utilizzati da riversare nella riserva nazionale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b).
- 3. In deroga all'articolo 27, i diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

Gli agricoltori che, tramite successione effettiva o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i diritti all'aiuto.

4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 in merito alle condizioni di partecipazione al regime in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia.

Articolo 51

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono gli importi corrispondenti a quelli che spetterebbero ai piccoli agricoltori come pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, e, se del caso, come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3, come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4, e come sostegno accoppiato di cui al titolo IV dagli importi totali disponibili per i rispettivi pagamenti.

La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità al primo comma è finanziata praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma dell'articolo 25.

Gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al primo comma restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

2. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale.

TITOLO VI

PROGRAMMI NAZIONALI DI RISTRUTTURAZIONE PER IL SETTORE DEL COTONE

Articolo 52

Uso del bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione

1. Per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, il bilancio annuale disponibile a tal fine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è trasferito con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014 sotto forma di fondi unionali aggiuntivi per le misure finanziate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].

2. Per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, il bilancio annuale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è incluso con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017 nel massimale nazionale stabilito nell'allegato II del presente regolamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1

Comunicazioni e situazioni di emergenza

Articolo 53

Obblighi di comunicazione

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, sulle misure necessarie riguardanti le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ai fini del presente regolamento oppure per la verifica, il controllo, il monitoraggio, la valutazione e l'audit dei pagamenti diretti o per l'attuazione di accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. A tal fine essa tiene conto del fabbisogno di dati e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Ove opportuno, le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organizzazioni internazionali o delle autorità competenti di paesi terzi e possono essere pubblicate, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.
2. Tenendo conto della necessità di rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, ai fini di definire:
 - (a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
 - (b) i metodi di comunicazione delle informazioni;
 - (c) le regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
 - (d) le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

- (a) le regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo;
- (b) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, al calendario e alle scadenze;
- (c) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse degli agricoltori e delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 54

Misure per risolvere problemi specifici

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici in casi di emergenza. Tali misure possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 3.

CAPO 2

Deleghe di poteri e disposizioni di esecuzione

Articolo 55

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Le deleghe di potere di cui al presente regolamento sono conferite alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.
3. Le deleghe di potere di cui al presente regolamento possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale*

dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 56

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per i pagamenti diretti". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

CAPO 3

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 57

Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 637/2008 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017 agli Stati membri che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
2. Il regolamento (CE) n. 73/2009 è abrogato.

Fatto salvo il paragrafo 3, i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.
3. I riferimenti fatti nel presente regolamento al regolamento (CE) n. 73/2009 e al regolamento (CE) n. 1782/2003 si intendono fatti a detti regolamenti quali in vigore prima della loro abrogazione.

Articolo 58

Disposizioni transitorie

Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori.

Articolo 59

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [settimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, l'articolo 14, l'articolo 20, paragrafo 5, l'articolo 22, paragrafo 6, l'articolo 35, paragrafo 1, l'articolo 37, paragrafo 1, e l'articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Elenco dei regimi di sostegno

Settore	Base giuridica	Note
Pagamento di base	Titolo III, capo 1, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Pagamento per gli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	Titolo III, capo 2, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Pagamento per gli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali specifici	Titolo III, capo 3, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Pagamento per i giovani agricoltori	Titolo III, capo 4, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Sostegno accoppiato facoltativo	Titolo IV, capo 1, del presente regolamento	
Cotone	Titolo IV, capo 2, del presente regolamento	Pagamento per superficie
Pagamento per i piccoli agricoltori	Titolo V del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Posei	Titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006	Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi
Isole del Mar Egeo	Capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006	Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi

ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all'articolo 6

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2014	2015	2016	2017	2018	2019 e seguenti
Belgio	553 521	544 065	534 632	525 205	525 205	525 205
Bulgaria	655 661	737 164	810 525	812 106	812 106	812 106
Repubblica ceca	892 698	891 875	891 059	890 229	890 229	890 229
Danimarca	942 931	931 719	920 534	909 353	909 353	909 353
Germania	5 275 876	5 236 176	5 196 585	5 156 970	5 156 970	5 156 970
Estonia	108 781	117 453	126 110	134 749	134 749	134 749
Irlanda	1 240 652	1 239 027	1 237 413	1 235 779	1 235 779	1 235 779
Grecia	2 099 920	2 071 481	2 043 111	2 014 751	2 014 751	2 014 751
Spagna	4 934 910	4 950 726	4 966 546	4 988 380	4 988 380	4 988 380
Francia	7 732 611	7 694 854	7 657 219	7 619 511	7 619 511	7 619 511
Italia	4 023 865	3 963 007	3 902 289	3 841 609	3 841 609	3 841 609
Cipro	52 273	51 611	50 950	50 290	50 290	50 290
Lettonia	163 261	181 594	199 895	218 159	218 159	218 159
Lituania	396 499	417 127	437 720	458 267	458 267	458 267
Lussemburgo	34 313	34 250	34 187	34 123	34 123	34 123
Ungheria	1 298 104	1 296 907	1 295 721	1 294 513	1 294 513	1 294 513
Malta	5 316	5 183	5 050	4 917	4 917	4 917
Paesi Bassi	806 975	792 131	777 320	762 521	762 521	762 521
Austria	707 503	706 850	706 204	705 546	705 546	705 546
Polonia	3 038 969	3 066 519	3 094 039	3 121 451	3 121 451	3 121 451
Portogallo	573 046	585 655	598 245	610 800	610 800	610 800
Romania	1 472 005	1 692 450	1 895 075	1 939 357	1 939 357	1 939 357
Slovenia	141 585	140 420	139 258	138 096	138 096	138 096
Slovacchia	386 744	391 862	396 973	402 067	402 067	402 067
Finlandia	533 932	534 315	534 700	535 075	535 075	535 075
Svezia	710 853	711 798	712 747	713 681	713 681	713 681
Regno Unito	3 624 384	3 637 210	3 650 038	3 662 774	3 662 774	3 662 774

ALLEGATO III

Massimali netti di cui all'articolo 7

(in milioni di EUR)

Anno civile	2014	2015	2016	2017	2018	2019 e seguenti
Belgio	553,5	544,1	534,6	525,2	525,2	525,2
Bulgaria	656,2	733,6	799,7	801,2	801,2	801,2
Repubblica ceca	892,5	891,7	890,9	890,0	890,0	890,0
Danimarca	942,8	931,6	920,4	909,3	909,3	909,3
Germania	5 275,3	5 235,6	5 196,1	5 156,5	5 156,5	5 156,5
Estonia	108,8	117,5	126,1	134,7	134,7	134,7
Irlanda	1 240,7	1 239,0	1 237,4	1 235,8	1 235,8	1 235,8
Grecia	2 253,2	2 226,5	2 199,8	2 173,1	2 173,1	2 173,1
Spagna	4 978,9	4 994,4	5 010,0	5 031,4	5 031,4	5 031,4
Francia	7 732,6	7 694,9	7 657,2	7 619,5	7 619,5	7 619,5
Italia	4 023,6	3 962,8	3 902,1	3 841,4	3 841,4	3 841,4
Cipro	52,3	51,6	51,0	50,3	50,3	50,3
Lettonia	163,3	181,6	199,9	218,2	218,2	218,2
Lituania	396,5	417,0	437,6	458,1	458,1	458,1
Lussemburgo	34,3	34,2	34,2	34,1	34,1	34,1
Ungheria	1 289,2	1 288,0	1 286,8	1 285,7	1 285,7	1 285,7
Malta	5,3	5,2	5,0	4,9	4,9	4,9
Paesi Bassi	807,0	792,1	777,3	762,5	762,5	762,5
Austria	707,5	706,9	706,2	705,5	705,5	705,5
Polonia	3 038,9	3 066,4	3 093,9	3 121,4	3 121,4	3 121,4
Portogallo	573,2	585,8	598,4	611,0	611,0	611,0
Romania	1 468,0	1 684,0	1 880,9	1 924,0	1 924,0	1 924,0
Slovenia	141,6	140,4	139,3	138,1	138,1	138,1
Slovacchia	384,4	389,5	394,5	399,4	399,4	399,4
Finlandia	533,9	534,3	534,7	535,1	535,1	535,1
Svezia	710,9	711,8	712,7	713,7	713,7	713,7
Regno Unito	3 534,9	3 547,1	3 559,2	3 571,3	3 571,3	3 571,3

ALLEGATO IV

Coefficienti da applicare a norma dell'articolo 10, paragrafo 1

Stato Membro	Limite per la soglia in EUR (Articolo 10, paragrafo 1, lettera a))	Limite per la soglia in ettari (Articolo 10, paragrafo 1, lettera b))
Belgio	400	2
Bulgaria	200	0,5
Repubblica ceca	200	5
Danimarca	300	5
Germania	300	4
Estonia	100	3
Irlanda	200	3
Grecia	400	0,4
Spagna	300	2
Francia	300	4
Italia	400	0,5
Cipro	300	0,3
Lettonia	100	1
Lituania	100	1
Lussemburgo	300	4
Ungheria	200	0,3
Malta	500	0,1
Paesi Bassi	500	2
Austria	200	2
Polonia	200	0,5
Portogallo	200	0,3
Romania	200	0,3
Slovenia	300	0,3
Slovacchia	200	2
Finlandia	200	3
Svezia	200	4
Regno Unito	200	5

ALLEGATO V

Disposizioni finanziarie che si applicano alla Bulgaria e alla Romania a norma degli articoli 16 e 17

A. Importi per il calcolo dei massimali nazionali per i pagamenti di cui all'articolo 16

(in migliaia di EUR)

	2014	2015
Bulgaria	805 847	808 188
Romania	1 802 977	1 849 068

B. Importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del regime di pagamento di base di cui all'articolo 17, paragrafo 2

(in migliaia di EUR)

	2014	2015
Bulgaria	150 186	71 024
Romania	330 971	156 618

C. Importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del pagamento specifico per il cotone di cui all'articolo 17, paragrafo 3

(in EUR)

	2014	2015
Bulgaria	556 523	295 687

ALLEGATO VI

Dimensioni medie delle aziende agricole da prendere in considerazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

Stato Membro	Dimensioni medie delle aziende agricole (in ettari)
Belgio	29
Bulgaria	6
Repubblica ceca	89
Danimarca	60
Germania	46
Estonia	39
Irlanda	32
Grecia	5
Spagna	24
Francia	52
Italia	8
Cipro	4
Lettonia	16
Lituania	12
Lussemburgo	57
Ungheria	7
Malta	1
Paesi Bassi	25
Austria	19
Polonia	6
Portogallo	13
Romania	3
Slovenia	6
Slovacchia	28
Finlandia	34
Svezia	43
Regno Unito	54

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 73/2009	Presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 1	Articolo 1	-
-	Articolo 2	-
Articolo 2	Articolo 4	-
-	Articolo 5, paragrafo 2	-
Articolo 3	Articolo 5	-
Articolo 4, paragrafo 1	-	Articolo 91
Articolo 4, paragrafo 2	-	Articolo 95
Articolo 5	-	Articolo 93
Articolo 6, paragrafo 1	-	Articolo 94
Articolo 6, paragrafo 2	-	-
Articolo 7	-	-
Articolo 8, paragrafi 1 e 2	Articolo 7, paragrafi 1 e 3	-
-	Articolo 7, paragrafo 2	-
Articolo 9	-	-
Articolo 10	-	-
Articolo 11, paragrafi 1 e 2	-	Articolo 25, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 8	-
Articolo 12, paragrafi 1 e 2	-	Articolo 12
Articolo 12, paragrafo 3	-	Articolo 14
Articolo 12, paragrafo 4	-	-
Articolo 13	-	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 14	-	Articolo 68
Articolo 15	-	Articolo 69
Articolo 16	-	Articolo 70

Regolamento (CE) n. 73/2009	Presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 17	-	Articolo 71
Articolo 18	-	Articolo 72
Articolo 19	-	Articolo 73
Articolo 20	-	Articolo 75
Articolo 21	-	Articolo 75, paragrafo 4
Articolo 22	-	Articolo 96
Articolo 23	-	Articolo 97
Articolo 24	-	Articolo 99
Articolo 25	-	Articolo 100
Articolo 26	-	Articolo 63
Articolo 27, paragrafo 1	-	Articolo 102, paragrafo 3
Articolo 27, paragrafo 2	-	Articolo 49
Articolo 27, paragrafo 3	-	Articolo 69, paragrafo 3
-	Articolo 9	-
Articolo 28, paragrafi 1 e 2	Articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4	-
-	Articolo 10, paragrafo 2	-
Articolo 28, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto ii)	-
-	Articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafi c) e d)	-
-	Articolo 11	-
Articolo 29	-	Articolo 76
Articolo 30	-	Articolo 62
Articolo 31	-	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 32	Articolo 15	-
Articolo 33, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1	-
-	Articolo 18, paragrafo 2	-

Regolamento (CE) n. 73/2009	Presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 34, paragrafi 1 e 2	Articolo 25, paragrafi 1 e 2	-
Articolo 35	Articolo 26	-
Articolo 36	-	-
Articolo 37	Articolo 12	-
-	Articolo 14	-
Articolo 38	-	-
Articolo 39, paragrafo 1	Articolo 25, paragrafo 3	-
Articolo 40, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1	-
Articolo 40, paragrafo 2	Articolo 19, paragrafo 3	-
Articolo 41, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1	-
Articolo 41, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafi 3 e 4	-
Articolo 41, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 5, lettera a)	-
Articolo 41, paragrafo 5	Articolo 23, paragrafo 5, lettera b)	-
-	Articolo 23, paragrafi 2, 6 e 7	-
Articolo 41, paragrafo 6	Articolo 22, paragrafo 4	-
Articolo 42	Articolo 24, paragrafo 1, lettera b)	-
Articolo 43, paragrafi 1 e 2	Articolo 25, paragrafi 1 e 2	-
Articolo 43, paragrafo 3	-	-
Articolo 44	-	-
Articolo 45	-	-
-	-	-
-	Articolo 19, paragrafi 1 e 2	-
Articolo 46, paragrafi da 1 a 4	Articolo 20, paragrafi da 1 a 4	-
Articolo 46, paragrafo 5	-	-
-	Articolo 21	
Articolo 47, paragrafo 1	-	-

Regolamento (CE) n. 73/2009	Presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 47, paragrafo 2	Articolo 22, paragrafo 1, applicazione regionale	-
-	Articolo 22, paragrafo 1, applicazione nazionale	-
-	Articolo 22, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7	-
Articolo 48	-	-
Articolo 49	-	-
Articolo 50	-	-
Articolo 51	-	-
Articolo 52	-	-
Articolo 53	-	-
Articolo 54	-	-
Articolo 55	-	-
Articolo 56	-	-
Articolo 57	-	-
Articolo 58	-	-
Articolo 59	-	-
Articolo 60	-	-
Articolo 61	-	-
Articolo 62	-	-
Articolo 63	-	-
Articolo 64	-	-
Articolo 65	-	-
Articolo 66	-	-
Articolo 67	-	-
Articolo 68	-	-
Articolo 69	-	-

Regolamento (CE) n. 73/2009	Presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 70	-	-
Articolo 71	-	-
Articolo 72	-	-
Articolo 73	-	-
Articolo 74	-	-
Articolo 75	-	-
Articolo 76	-	-
Articolo 77	-	-
Articolo 78	-	-
Articolo 79	-	-
Articolo 80	-	-
Articolo 81	-	-
Articolo 82	-	-
Articolo 83	-	-
Articolo 84	-	-
Articolo 85	-	-
Articolo 86	-	-
Articolo 87	-	-
Articolo 88	Articolo 42	-
Articolo 89	Articolo 43	-
Articolo 90	Articolo 44	-
Articolo 91	Articolo 45	-
Articolo 92	Articolo 46	-
Articolo 93	-	-
Articolo 94	-	-
Articolo 95	-	-

Regolamento (CE) n. 73/2009	Presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 96	-	-
Articolo 97	-	-
Articolo 98	-	-
Articolo 99	-	-
Articolo 100	-	-
Articolo 101	-	-
Articolo 102	-	-
Articolo 103	-	-
Articolo 104	-	-
Articolo 105	-	-
Articolo 106	-	-
Articolo 107	-	-
Articolo 108	-	-
Articolo 109	-	-
Articolo 110	-	-
Articolo 111	-	-
Articolo 112	-	-
Articolo 113	-	-
Articolo 114	-	-
Articolo 115	-	-
Articolo 116	-	-
Articolo 117	-	-
Articolo 118	-	-
Articolo 119	-	-
Articolo 120	-	-
Articolo 121	Articolo 16	-

Regolamento (CE) n. 73/2009	Presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 122	-	-
Articolo 123	-	-
Articolo 124	-	-
Articolo 124, paragrafo 6	-	Articolo 98
Articolo 125	-	-
Articolo 126	-	-
Articolo 127	-	-
Articolo 128	-	-
Articolo 129	-	-
Articolo 130	-	-
Articolo 131	-	-
Articolo 132	Articolo 17	-
Articolo 133	-	-
-	Articolo 28	-
-	Articolo 29	-
-	Articolo 20	-
-	Articolo 31	-
-	Articolo 32	-
-	Articolo 33	-
-	Articolo 34	-
-	Articolo 35	-
-	Articolo 36	-
-	Articolo 37	-
-	Articolo 47	-
-	Articolo 48	-
-	Articolo 49	-

Regolamento (CE) n. 73/2009	Presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
-	Articolo 50	-
-	Articolo 51	-
Articolo 134	-	-
Articolo 135	-	-
Articolo 136	-	-
-	Articolo 52	-
Articolo 137	-	-
Articolo 138	Articolo 3	-
Articolo 139	Articolo 13	-
Articolo 140	Articolo 53	-
Articolo 141	Articolo 56	-
Articolo 142	Articolo 55	-
Articolo 142, lettera r)	Articolo 54	-
Articolo 143	-	-
Articolo 144	-	-
Articolo 145	-	-
Articolo 146	Articolo 55	-
Articolo 146 <i>bis</i>	-	-
Articolo 147	Articolo 56	-
Articolo 148	-	-
Articolo 149	Articolo 57	-

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori nel 2013;
- Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno a favore dei viticoltori.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB²⁸

Settore: titolo 05 della rubrica 2

1.3. Natura della proposta/iniziativa (Quadro legislativo della PAC dopo il 2013)

☒ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**²⁹

☒ La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**

☒ La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

²⁸

ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
²⁹ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Per promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Unione in linea con la strategia Europa 2020, gli obiettivi della PAC sono:

- la produzione alimentare redditizia;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- uno sviluppo territoriale equilibrato.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici del settore 05

Obiettivo specifico n. 1:

Fornitura di beni pubblici ambientali

Obiettivo specifico n. 2:

Offrire una compensazione per le difficoltà di produzione nelle zone con vincoli naturali specifici

Obiettivo specifico n. 3:

Portare avanti gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi

Obiettivo specifico n. 4:

Gestire il bilancio unionale (PAC) secondo standard elevati di gestione finanziaria

Obiettivo specifico per ABB 05 02 - Interventi sui mercati agricoli

Obiettivo specifico n. 5:

Migliorare la competitività del settore agricolo e rafforzarne il valore nella filiera alimentare

Obiettivo specifico per ABB 05 03 - Aiuti diretti

Obiettivo specifico n. 6:

Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo

Obiettivi specifici per ABB 05 04 – Sviluppo rurale

Obiettivo specifico n. 7:

Rafforzare la crescita verde attraverso l'innovazione

Obiettivo specifico n. 8:

Supportare l'occupazione rurale e mantenere il tessuto sociale delle zone rurali

Obiettivo specifico n. 9:

Migliorare l'economia rurale e promuovere la diversificazione

Obiettivo specifico n. 10:

Permettere la diversità strutturale nei sistemi di produzione agricola

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

In questa fase non è possibile fissare obiettivi quantitativi per gli indicatori di impatto. Anche se la politica può orientare verso una determinata direzione, i risultati economici, ambientali e sociali generali misurati da tali indicatori dipenderebbero in definitiva anche dall'impatto di una serie di fattori esterni che, in base all'esperienza recente, sono diventati considerevoli e imprevedibili. Sono in corso analisi più approfondite che saranno ultimate per il periodo successivo al 2013.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri avranno la possibilità di decidere, in misura limitata, se dare o meno attuazione a determinate componenti dei regimi dei pagamenti diretti.

Per lo sviluppo rurale, i risultati e l'impatto attesi dipenderanno dai programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi.

1.4.4. Indicatori di risultato e di impatto

Le proposte prevedono l'elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della politica agricola comune. Nel quadro sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le misure di mercato, le misure di sviluppo rurale e l'applicazione della condizionalità.

L'incidenza di queste misure della PAC deve essere misurata in relazione ai seguenti obiettivi:

- a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
- b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;

- c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

Mediante atti di esecuzione la Commissione definisce un insieme di indicatori specifici a tali obiettivi e settori.

Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo rurale si propone un sistema rafforzato di monitoraggio e valutazione comune. Tale sistema persegue le seguenti finalità: a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi, b) contribuire ad un sostegno dello sviluppo rurale più mirato e c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilirà un elenco di indicatori comuni connessi alle priorità strategiche.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Per conseguire gli obiettivi strategici pluriennali della PAC che traspongono direttamente la strategia Europa 2020 nelle zone rurali d'Europa, nonché per adempiere gli obblighi pertinenti previsti dal trattato, le proposte sul tavolo mirano a stabilire il quadro legislativo della politica agricola comune per il periodo dopo il 2013.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La PAC del futuro non si limiterà ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Pertanto, la PAC è una vera e propria politica comune che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come il cambiamento climatico e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri.

Come indicato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"³⁰, la PAC è una vera politica europea. Anziché lavorare con 27 politiche agricole separate e 27 bilanci nazionali distinti gli Stati membri mettono insieme le loro risorse per attuare una politica europea unica con un unico bilancio europeo. È ovvio quindi che la PAC assorba una porzione considerevole del bilancio dell'Unione, ma quest'approccio è certamente più efficiente ed economico di approcci nazionali non coordinati tra loro.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla scorta dell'esame dell'attuale quadro politico, di un'ampia consultazione delle parti interessate e di un'analisi delle sfide e necessità future è stata eseguita un'approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori dettagli alla valutazione d'impatto e alla relazione che accompagna le proposte legislative.

³⁰

COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Le proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEASR, FESR, FSE, Fondo di coesione e FEAMP). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si spendono le risorse dell'Unione e di attuazione pratica della semplificazione. Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno finanziati da tali Fondi.

Il quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEASR, oltre che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, il che garantirà un uso integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni.

Il quadro strategico comune stabilirà anche meccanismi di coordinamento con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione.

Inoltre, per quanto riguarda la PAC, l'armonizzazione e l'allineamento delle norme in materia di gestione e di controllo per il primo pilastro (FEAGA) e per il secondo pilastro (FEASR) della PAC permetteranno di realizzare importanti sinergie e di raggiungere obiettivi di semplificazione. Lo stretto legame tra FEAGA e FEASR dovrebbe essere mantenuto e dovrebbero essere sostenute le strutture già operanti negli Stati membri.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

x Proposta/iniziativa di **durata limitata (per i progetti di regolamento sui regimi di pagamento diretto, sullo sviluppo rurale e per i regolamenti transitori)**

- x Proposta/iniziativa in vigore dal 1° 1.2014 al 31.12.2020
- x Incidenza finanziaria per il periodo del prossimo quadro finanziario pluriennale. Per lo sviluppo rurale, incidenza sui pagamenti fino al 2023.

x Proposta/iniziativa di **durata illimitata (per il progetto di regolamento sulla OCM unica e il regolamento orizzontale).**

- Attuazione a partire dal 2014.

1.7. Modalità di gestione prevista³¹

x **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

☐ **Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ☐ agenzie esecutive
- ☐ organismi creati dalle Comunità³²

³¹

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html

- ☐ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
- ☐ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

x **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☐ **Gestione decentrata** con paesi terzi

☐ **Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Osservazioni

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla riforma della PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell'ambito della gestione diretta centralizzata da parte della Commissione.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

In termini di monitoraggio e di valutazione della PAC, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni e per la prima volta entro la fine del 2017.

Sono previste inoltre disposizioni complementari specifiche in tutti i settori della PAC, che comprendono vari obblighi di comunicazione e notifica da precisare mediante atti di esecuzione.

Anche per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono previste disposizioni per il monitoraggio a livello di programma, che saranno allineate con quelle degli altri Fondi e abbinate a valutazioni ex ante, in itinere e ex post.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno nell'ambito di svariati regimi di aiuto distinti, ciascuno dei quali prevede criteri di ammissibilità dettagliati e talora complessi.

Si può già considerare assodata la tendenza alla riduzione del tasso di errore nel campo della politica agricola comune. Molto recentemente, un tasso di errore attestatosi vicino al 2% conferma la valutazione generalmente positiva degli ultimi anni. L'intenzione è di proseguire questi sforzi per raggiungere un tasso di errore inferiore al 2%.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare il sistema attuale istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Esso prevede una struttura amministrativa obbligatoria a livello di Stato membro, che ruota intorno agli organismi pagatori riconosciuti i quali sono responsabili dell'esecuzione dei controlli a livello del beneficiario finale secondo i principi stabiliti nel punto 2.3. Ogni anno, il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Un organismo di revisione indipendente è tenuto a formulare un parere su tutti e tre questi elementi.

La Commissione porterà avanti la propria attività di audit della spesa agricola in base ad un'impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore. Se dall'audit emerge che le spese sono state sostenute in violazione delle norme dell'Unione, la Commissione esclude i relativi importi dal finanziamento unionale nell'ambito del sistema della verifica di conformità.

Per quanto riguarda i costi dei controlli, nell'allegato 8 della valutazione d'impatto che accompagna le proposte legislative figura un'analisi dettagliata di tali costi.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare gli attuali sistemi dettagliati di controlli e sanzioni che devono applicare gli organismi pagatori, con caratteristiche comuni di base e regole particolari in funzione delle specificità di ciascun regime di aiuto. In generale, i sistemi prevedono controlli amministrativi esaustivi del 100% delle domande di aiuto, controlli incrociati con altre banche dati nei casi in cui tali controlli siano ritenuti opportuni, nonché l'esecuzione di controlli in loco prima del pagamento per un numero minimo di operazioni, in funzione dei rischi associati al regime di cui si tratta. Se i controlli in loco mettono in luce un numero elevato di irregolarità è necessario effettuare controlli supplementari. In questo contesto, il sistema di gran lunga più importante è il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) che nell'esercizio finanziario 2010 ha coperto circa l'80% della spesa totale sostenuta nell'ambito del FEAGA e del FEASR. Negli Stati membri in cui i sistemi di controllo funzionano correttamente e i tassi di errore sono bassi, la Commissione avrà la facoltà di autorizzare una riduzione del numero dei controlli in loco.

Il pacchetto di misure prevede inoltre l'obbligo, per gli Stati membri, di prevenire, accertare e porre rimedio alle irregolarità e alle frodi, di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previste dalla legislazione unionale e nazionale e di recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati di interessi. Esso prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato membro di cui si tratta. Questo meccanismo costituirà un forte incentivo perché gli Stati membri procedano al recupero dei pagamenti irregolari quanto più rapidamente possibile.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Gli importi indicati nella presente scheda finanziaria sono espressi in prezzi correnti e in impegni.

Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna incidenza finanziaria.

Per ciascuno degli anni del periodo 2014-2020, in questa fase non può essere esclusa l'applicazione della disciplina finanziaria. Questo non dipenderà però dalle proposte di riforma in quanto tali, ma da altri fattori come ad esempio l'esecuzione degli aiuti diretti o i futuri sviluppi sui mercati agricoli.

Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i massimali netti prorogati per il 2014 (anno civile 2013) inclusi nella proposta relativa al periodo transitorio sono più elevati degli importi assegnati agli aiuti diretti indicati nelle tabelle di accompagnamento. Lo scopo della proroga è garantire che continui ad essere applicata la legislazione attualmente in vigore nell'ipotesi di uno scenario in cui tutti gli altri elementi rimarrebbero invariati, ferma restando l'eventuale necessità di applicare il meccanismo della disciplina finanziaria.

Le proposte di riforma contengono disposizioni che danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'assegnazione dei propri pagamenti diretti e degli importi riguardanti lo sviluppo rurale. Ove gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno conseguenze finanziarie all'interno degli importi finanziari stabiliti, che in questa fase non possono essere quantificate.

La presente scheda finanziaria non tiene conto dell'eventuale uso della riserva per le crisi. Va sottolineato che gli importi presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull'ipotesi di assenza di acquisti all'intervento pubblico e di assenza di altre misure connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Tabella 1: Importi relativi alla PAC compresi gli importi complementari previsti nelle proposte relative al QFP e nelle proposte di riforma della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Compresi nel OEP										
Rubrica 2										
Spese per aiuti diretti e misure di mercato (2) (3) (4)	44 939	45 304	44 830	45 054	45 299	45 519	45 508	45 497	45 485	317 193
Stima entrate con destinazione specifica	672	672	672	672	672	672	672	672	672	4 704
P1 Spese per aiuti diretti e misure di mercato (con entrate con destinazione specifica)	45 611	45 976	45 502	45 726	45 971	46 191	46 180	46 169	46 157	321 897
P2 Sviluppo rurale (4)	14 817	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	101 157
Totale	60 428	60 428	59 953	60 177	60 423	60 642	60 631	60 620	60 608	423 054
Rubrica 1										
QSC Ricerca agricola e innovazione	N.A.	N.A.	682	696	710	724	738	753	768	5 072
Indigenti	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
Totale	N.A.	N.A.	1 061	1 082	1 104	1 126	1 149	1 172	1 195	7 889
Rubrica 3										
Sicurezza alimentare	N.A.	N.A.	350	350	350	350	350	350	350	2 450
Non compresi nel OEP										
Riserva per le crisi nel settore agricolo	N.A.	N.A.	531	541	552	563	574	586	598	3 945
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) di cui importo disponibile massimo per l'agricoltura: (5)	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
TOTALE										
TOTALE proposte della Commissione (QFP e fuori QFP) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	62 274	62 537	62 823	63 084	63 114	63 146	63 177	440 156
TOTALE proposte QFP (cioè esclusi la riserva e il FEG) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	61 364	61 609	61 877	62 119	62 130	62 141	62 153	433 393

Note:

- (1) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.
- (2) Gli importi si riferiscono al massimale annuale proposto per il primo pilastro. Va tuttavia notato che si propone di trasferire le spese negative dalla liquidazione dei conti (attuale voce di bilancio 05 07 01 06) alle entrate con destinazione specifica (voce 67 03). Per i dettagli si veda la tabella sulle entrate stimate nella pagina seguente.
- (3) Le cifre per il 2013 comprendono gli importi per le misure veterinarie e fitosanitarie e per le misure di mercato nel settore della pesca.
- (4) Gli importi figuranti nella tabella che precede sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nelle tabelle figuranti nella sezione successiva gli importi sono stati trasferiti indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (5) In conformità alla comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo), nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sarà disponibile un importo complessivo fino a 2,5 miliardi di euro, a prezzi del 2011, per offrire un sostegno supplementare agli agricoltori per ovviare agli effetti della globalizzazione. Nella tabella che precede la ripartizione annuale a prezzi correnti è solo **indicativa**. La proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011) fissa per il FEG un importo annuo massimo generale di 429 milioni di euro a prezzi del 2011.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Tabella 2: Stima delle entrate e delle spese per il settore 05 nella rubrica 2

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
ENTRATE										
123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	123	123						246
67 03 - Entrate con destinazione specifica	672	672	741	741	741	741	741	741	741	5 187
di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	864	864	741	741	741	741	741	5 433
SPESE										
05 02 - Mercati (1)	3 311	3 311	2 622	2 641	2 670	2 699	2 722	2 710	2 699	18 764
05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2)	42 170	42 535	42 876	43 081	43 297	43 488	43 454	43 454	43 454	303 105
05 03 - Aiuti diretti (dopo il livellamento)	42 170	42 535	42 876	42 917	43 125	43 303	43 269	43 269	43 269	302 027
05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	101 185
05 04 - Sviluppo rurale (dopo il livellamento)	14 817	14 451	14 455	14 619	14 627	14 640	14 641	14 641	14 641	102 263
05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	-69	-69	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	60 229	60 229	59 953	60 177	60 423	60 642	60 631	60 620	60 608	423 054
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione			59 212	59 436	59 682	59 901	59 890	59 879	59 867	417 867

Note:

- (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (2) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

Tabella 3: Calcolo dell'incidenza finanziaria, per capitolo di bilancio, delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le entrate e le spese della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato								TOTALE 2014-2020
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ENTRATE										
123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0
67 03 - Entrate con destinazione specifica	672	672	69	69	69	69	69	69	69	483
di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	69	69	69	69	69	69	69	483
SPESE										
05 02 - Mercati (1)	3 311	3 311	-689	-670	-641	-612	-589	-601	-612	-4 413
05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2)	42 170	42 535	-460	-492	-534	-577	-617	-617	-617	-3 913
05 03 - Aiuti diretti – Stima del prodotto del livellamento da trasferire allo sviluppo rurale			0	-164	-172	-185	-186	-186	-186	-1 078
05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	4	4	4	4	4	4	4	28
05 04 - Sviluppo rurale – Stima del prodotto del livellamento trasferito dagli aiuti diretti			0	164	172	185	186	186	186	1 078
05 07 01 06 -Liquidazione dei conti	-69	-69	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	60 229	60 229	-1 076	-1 089	-1 102	-1 115	-1 133	-1 144	-1 156	-7 815
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica			-1 145	-1 158	-1 171	-1 184	-1 202	-1 213	-1 225	-8 298

Note:

- (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (2) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

Tabella 4: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le spese della PAC connesse al mercato

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		Base giuridica	Fabbisogno stimato	Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020
			2013 (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Misure eccezionali: campo di applicazione della base giuridica semplificato ed esteso		artt. 154,155, 156	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Soppressione dell'intervento per il frumento duro e il sorgo		ex art.10	pm	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmi alimentari per gli indigenti	(2)	ex art.27 del reg. 1234/2007	500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-3 500.0
Ammasso privato (fibre di lino)		art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Pm
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(3)	ex art. 5 del reg. 637/2008	10.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-28.0
Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli		ex art. 117	30.0	0.0	0.0	0.0	-15.0	-15.0	-30.0	-30.0	-90.0
Programma frutta nelle scuole		art. 21	90.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	420.0
Abolizione delle OP nel settore del luppolo		ex art. 111	2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-15.9
Ammasso privato facoltativo per il latte scremato in polvere		art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Abolizione dell'aiuto per l'uso di latte scremato/latte scremato in polvere negli alimenti per animali/caseina e uso della caseina		ex artt. 101, 102	pm	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammasso privato facoltativo per il burro	(4)	art. 16	14.0	[-1.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-85.0]
Abolizione del prelievo promozionale per il latte		ex art. 309	pm	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE 05 02											
Effetto netto delle proposte di riforma (5)				-446.3	-446.3	-446.3	-461.3	-461.3	-476.3	-476.3	-3 213.9

Note:

- (1) Il fabbisogno del 2013 è stimato in base al progetto di bilancio 2012 della Commissione, tranne a) per i settori degli ortofrutticoli il cui fabbisogno si basa sulla scheda finanziaria delle rispettive riforme e b) per eventuali altre modifiche legislative già approvate.
- (2) L'importo del 2013 corrisponde alla proposta della Commissione COM(2010) 486. A partire dal 2014 la misura sarà finanziata nell'ambito della rubrica 1.
- (3) La dotazione per il programma di ristrutturazione del settore del cotone per la Grecia (4 Mio EUR/anno) sarà trasferita allo sviluppo rurale a partire dal 2014. La dotazione per la Spagna (6,1 Mio EUR/anno) passerà al regime di pagamento unico a partire dal 2018 (già deciso).
- (4) Effetto stimato in caso di non applicazione della misura.
- (5) Oltre alle spese dei capitoli 05 02 e 05 03 si prevede che la spesa diretta all'interno dei capitoli 05 01, 05 07 e 05 08 sarà finanziata con entrate che saranno destinate al FEAGA.

Tabella 5: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda gli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020
		2013 (1)	2013 aggiustato (2)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Aiuti diretti		42 169,9	42 535,4	341,0	381,1	589,6	768,0	733,2	733,2	733,2	4 279,3
- modifiche già decise:											
Introduzione progressiva UE 12				875,0	1 133,9	1 392,8	1 651,6	1 651,6	1 651,6	1 651,6	10 008,1
Ristrutturazione settore cotone				0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	6,1	18,4
Health Check				-64,3	-64,3	-64,3	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-552,8
Riforme precedenti				-9,9	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-204,2
- modifiche dovute alle nuove proposte di riforma della PAC				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
di cui: livellamento				0,0	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
TOTALE 05 03											
Effetto netto delle proposte di riforma				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
TOTALE DELLE SPESE		42 169,9	42 535,4	42 876,4	42 916,5	43 125,0	43 303,4	43 268,7	43 268,7	43 268,7	302 027,3

Note:

- (1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.
- (2) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.

Tabella 6: Componenti degli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Allegato II	42 407,2	42 623,4	42 814,2	42 780,3	42 780,3	42 780,3	256 185,7
Pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (30%)	12 866,5	12 855,3	12 844,3	12 834,1	12 834,1	12 834,1	77 068,4
Importo massimo che può essere assegnato al pagamento per i giovani agricoltori (2%)	857,8	857,0	856,3	855,6	855,6	855,6	5 137,9
Regime di pagamento di base, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo	28 682,9	28 911,1	29 113,6	29 090,6	29 090,6	29 090,6	173 979,4
Importo massimo che può essere prelevato dalle linee di cui sopra per finanziare il regime per i piccoli agricoltori (10%)	4 288,8	4 285,1	4 281,4	4 278,0	4 278,0	4 278,0	25 689,3
Trasferimenti dal settore vitivinicolo compresi nell'allegato II ³³	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	959,1
Livellamento	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
Cotone	256,0	256,3	256,5	256,6	256,6	256,6	1 538,6
POSEI/Isole minori del Mar Egeo	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	2 504,4

³³

Gli aiuti diretti per il periodo dal 2014 al 2020 comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 7: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le misure transitorie di concessione di aiuti diretti nel 2014

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013
		2013 (1)	2013 aggiustato	2014 (2)
Allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio		40 165,0	40 530,5	541,9
Introduzione progressiva UE 10				616,1
Health Check				-64,3
Riforme precedenti				-9,9

TOTALE 05 03				
TOTALE DELLE SPESE		40 165,0	40 530,5	41 072,4

Note:

- (1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.
- (2) I massimali netti prorogati comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni che saranno adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 8: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda lo sviluppo rurale

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		Base giuridica	Assegnazione allo sviluppo rurale		Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020
			2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Programmi di sviluppo rurale			14 788,9	14 423,4								
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(2)				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	28,0
Prodotto del livellamento degli aiuti diretti						164,1	172,1	184,7	185,6	185,6	185,6	1 077,7
Dotazione dello sviluppo rurale esclusa l'assistenza tecnica	(3)				-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-59,4
Assistenza tecnica	(3)		27,6	27,6	8,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	29,4
Premio per progetti di cooperazione locale innovativa	(4)		N.A.	N.A.	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0

TOTALE 05 04												
Effetto netto delle proposte di riforma					4,0	168,1	176,1	188,7	189,6	189,6	189,6	1 105,7
TOTALE DELLE SPESE (prima del livellamento)			14 816,6	14 451,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	101 185,5
TOTALE DELLE SPESE (dopo il livellamento)			14 816,6	14 451,1	14 455,1	14 619,2	14 627,2	14 639,8	14 640,7	14 640,7	14 640,7	102 263,2

Note:

- (1) Aggiustamenti in conformità alla legislazione in vigore applicabili solo fino alla fine dell'esercizio finanziario 2013.
- (2) Gli importi figuranti nella tabella 1 (sezione 3.1) sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nella tabella 8 che precede gli importi sono stati trasferiti, indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (3) L'importo del 2013 per l'assistenza tecnica è stato fissato in base alla dotazione iniziale per lo sviluppo rurale (non compresi i trasferimenti dal pilastro 1).
L'assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 è fissata allo 0,25% della dotazione totale per lo sviluppo rurale.
- (4) Coperto dall'importo disponibile per l'assistenza tecnica.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

Nota: Si stima che le proposte legislative non avranno alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa.

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
DG: AGRI									
• Risorse umane		136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
• Altre spese amministrative		9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
TOTALE DG AGRI	Stanziamenti	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ³⁴	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

³⁴ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		TOTALE	
	RISULTATI																	
	Tipo di risultato	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Numero totale di risultati
OBIETTIVO SPECIFICO n. 5 Migliorare la competitività del settore dell'agricoltura e rafforzarne il valore nella filiera alimentare																		
- Prodotti ortofrutticoli: commercializzazione attraverso le organizzazioni di produttori (OP) ³⁵	Proporzione del valore della produzione commercializzata attraverso le OP rispetto al valore della produzione totale			830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		5 810,0

³⁵

In base all'esecuzione passata e alle stime contenute nel progetto di bilancio 2012. Per le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli gli importi sono in linea con la riforma del settore e, come già indicato nelle relazioni di attività del progetto di bilancio 2012, i risultati saranno noti solo alla fine del 2011.

- Vino: dotazione nazionale-ristrutturazione ³⁵	Numero di ettari		54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1		3 326,0
- Vino: dotazione nazionale - investimenti ³⁵			1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9		1 252,6
- Vino: dotazione nazionale - distillazione dei sottoprodotti ³⁵	hl		700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1		686,4
- Vino: dotazione nazionale -alcole per usi commestibili ³⁵	Numero di ettari		32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2		14,2
- Vino: dotazione nazionale - uso di mosto concentrato ³⁵	hl		9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4		261,8
- Vino: dotazione nazionale - promozione ³⁵				267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		1 875,3
- Altri				720,2		739,6		768,7		797,7		820,3		808,8		797,1		5 452,3
Totale parziale Obiettivo specifico n. 5				2 621,8		2 641,2		2 670,3		2 699,3		2 721,9		2 710,4		2 698,7		18 763,5

OBIETTIVO SPECIFICO n. 6																		
Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo																		
- Sostegno diretto al reddito ³⁶	Numero di ettari pagati (milioni)		161,014	42 876,4	161,014	43 080,6	161,014	43 297,1	161,014	43 488,1	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	161,014	303 105,0
Totale parziale Obiettivo specifico n. 6				42 876,4		43 080,6		43 297,1		43 488,1		43 454,3		43 454,3		43 454,3		303 105,0
COSTO TOTALE																		

Nota: Per gli obiettivi specifici da 1 a 4 e da 7 a 10, i risultati devono ancora essere determinanti (vedi sopra sezione 1.4.2.).

³⁶ In base alle superfici potenzialmente ammissibili nel 2009.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane ³⁷	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
Altre spese amministrative	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

³⁷

In base ad un costo medio di 127 000 EUR per posto della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei).

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Nota: Si stima che le proposte legislative non abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Le cifre per il periodo 2014-2020 si basano sulla situazione del 2011.

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	3	3	3	3	3	3	3
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)³⁸							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy	in sede						
	nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE³⁹	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115

³⁸ AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (*intérimaire*); JED= giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato;

³⁹ Non include il massimale parziale per la linea di bilancio 05.010404.

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- x La proposta/iniziativa è compatibile con la **PROPOSTA DI QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014 - 2020**
- ☐ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- ☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- X La proposta relativa allo sviluppo rurale (FEASR) prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
TOTALE stanziamenti cofinanziati ⁴⁰	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare

⁴⁰

L'importo figurerà nei programmi di sviluppo rurale che saranno presentati dagli Stati membri.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - x sulle risorse proprie
 - x sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁴¹						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

V. tabelle 2 e 3 della sezione 3.2.1.

⁴¹ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

